Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Martedì, 19 gennaio 1926 — Numero 14

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta.* — Benevento. *E Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L Cappelli.* — Bolzano: *L Trevisini* — Brescia. *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: (*). — Foggia: *G Pilone* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa. *E Medici* — Messina *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R Maiolo* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi* — Palermo. *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola. *E Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di A Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G Marin* — Salerno: *P Schiavone* — Sassari *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo *L d'Ignazio.* — Torino: *F Casanova e C.* — Trapani: *G Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso. *Longo e Zoppelli.* — Trieste. *L Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Schönfeld* — Tripoli *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A e F Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 138.

LEGGE 27 dicembre 1925, n. **2401**.
Ordinamento edilizio del comune di Chianciano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Chianciano è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10.000 abitanti almeno.

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 139.

LEGGE 13 dicembre 1925, n. **2409**.
Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia ed agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica, dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 18 luglio 1917, n. 1143, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica, nonchè a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 140.

LEGGE 27 dicembre 1925, n **2402**.
Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 141.

LEGGE 27 dicembre 1925, n. **2405**.
Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Gardone Riviera è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienica edilizia di quella stazione di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10.000 abitanti almeno.

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 142.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2403.

Conversione in legge del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 143.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2404.

Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulg[illegible]iamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la convenzione 25 novembre 1919, per la concessione [illegible]elle nuove opere di sistemazione e di ampiiamento del porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 144.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2408.

Autorizzazione del nulla osta per la concessione dell'impianto di depositi di liquidi infiammabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 4 gennaio 1925, n. 123, riflettente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;
Su deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 30 giugno 1925;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'interno, per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le autorità municipali e gli Enti statali che per il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, art. 32, e il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale n. 974 del 22 aprile 1917, rispettivamente sono autorizzati a concedere il *nulla osta* per la costruzione di depositi di liquidi che presentano pericolo di scoppio e di incendio, sono tenuti a chiedere il preventivo benestare alla Commissione suprema di difesa prima di concedere il *nulla osta* di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1926
Atti del Governo, registro 244, foglio 126. — FAINI.

Numero di pubblicazione 145.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2440.

Storno di fondi in conto residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei residui dei sottoindicati capitoli aggiunti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 69 (aggiunto) - Eccedenza di impegni verificatasi sul cap. n. 133 (quote di ammortamento (sesto) del valore di piroscafi pei quali non venne richiesto il noleggio, ecc.), L. 4,800,200.

Cap. n. 70-*ter* (aggiunto nuovo) - Concorso dell'Amministrazione della marina mercantile nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile Rio Marina-Rio Albano (Cavo) nell'Isola d'Elba, L. 19,263.

In diminuzione:

Cap. n. 68 (aggiunto) - Liquidazione definitiva dei danni occorsi per sinistri di guerra, ecc., L. 4,819,463.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 163. — FAINI.

Numero di pubblicazione 146.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2442.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc.	L. 100,000
Cap. n. 22. — Viaggi in corriere, ecc.	» 200,000
Cap. n. 23. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	» 100,000
Cap. n. 26 (modificata la denominazione). — Manutenzione, miglioramento e arredamento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	» 170,000
Cap. n. 49. — Spese di viaggio ed altre eventuali, ecc.	» 30,000
Totale	L. 600,000

In diminuzione:

Cap. n. 7. — Spese per la corrispondenza postale, ecc.	L. 500,000
Cap. n. 25. — Fitto di palazzi all'estero, ecc.	» 100,000
Totale	L. 600,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 165. — FAINI.

Numero di pubblicazione 147.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2437.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e di quella per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stanziamenti dei sottoindicati capitoli della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 7 - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . . + L. 2,150,000

Cap. n. 2 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo . . . . . . — L. 1,150,000
Cap. n. 3 - Indennità temporanea mensile al personale non assimilato, ecc. . . . . . — » 1,000,000

— L. 2,150,000

Art. 2.

Negli stanziamenti dei sottoindicati capitoli della spesa del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. n. 5 - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc. . . . + L. 120,000

Cap. n. 2 - Indennità straordinaria mensile al personale . . . . — L. 120,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 160. — FAINI.

Numero di pubblicazione 148.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2441.

Maggiori assegnazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese relative a gestioni speciali della Capitaneria di porto di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 870;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa per il Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma di L. 84.600.

Entrata: Capitolo n. 196. — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa, ecc.

Spesa: *Ministero delle comunicazioni*. — Capitolo n. 40. — Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle Capitanerie di porto, ecc.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 164. — FAINI.

Numero di pubblicazione 149.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2435.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . L. 163,100
Cap. n. 20 - Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . » 550,800
Cap. n. 52 - Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . . » 69,900

Totale degli aumenti . . . L. 783,800

In diminuzione:

Cap. n. 25 - Direttori didattici governativi - Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . . L. 464,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 158. — FAINI.

Numero di pubblicazione 150.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2425.

Storno di fondi fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi di pubblica beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio e 11 giugno 1925, nn. 617 e 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno e di quello delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono state introdotte le variazioni sotto indicate:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

In conto competenza:

Cap. n. 35 - Sussidi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . + L. 500,000

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

In conto residui:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti, ecc. . . . . — L. 500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 148. — FAINI.

Numero di pubblicazione 151.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2428.

Aumento dell'assegnazione autorizzata per concorso dello Stato nelle spese di istruzione e beneficenza all'estero e conseguenti variazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio e 11 giugno 1925, nn. 724 e 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegnazione annua di L. 2,500,000, stabilita dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1925, n. 369, quale concorso nelle spese di istruzione e di beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del fondo per il culto, è elevata a L. 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1925-26 al 1927-28.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 151. — FAINI.

Numero di pubblicazione 152.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2430.

Storno di fondi in conto competenza e residui fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla competenza dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 6. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti, ecc.	»	35,000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	20,000
Cap. n. 12. — Spese casuali	»	10,000
Cap. n. 20. — Indennità di tramutamento, di supplenza, ecc.	»	240,000
Cap. n. 23. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia, ecc.	»	50,000
Cap n. 37. — Spese diverse, di ufficio e indennità di giro, ecc.	»	80,000
Totale	L.	455,000

In diminuzione:

Cap. n. 2. — Spese di fitto dei locali, ecc. . L. 70,000
Cap. n. 25. — Mercedi al personale avventizio addetto, ecc. . . . . » 44,000
Cap. n. 57. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 330,000
Cap. n. 59. — Concorso dello Stato per versamento alla Cassa ammalati, ecc. . . . . . » 11,000

Totale . . . L. 455,000

Art. 2.

Nei residui dei sottoindicati capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 73. — Indennità per incarichi eventuali e studi diversi, ecc. . . . . + L. 683.73

Cap. n. 67. — Ministero: Spese d'ufficio, stampa, ecc. . . . . — L. 683.73

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 153. — FAINI.

Numero di pubblicazione 153.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2444.

Storno di fondi, in conto competenza e residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 maggio 1925, n. 789;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . L. 40,000

In diminuzione:

Cap. n. 28. — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . L. 40,000

Art. 2.

Nel conto dei residui del predetto stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 24. — Somma da porsi a disposizione dei governatori, ecc. . . . . L. 1,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 50 (aggiunto). — Acquisto di terreni e immobili, costruzioni, ecc. . . . . » 1,000,000

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio della Colonia Eritrea in dipendenza del precedente art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 167. — FAINI.

Numero di pubblicazione 154.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2431.

Maggiore assegnazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, per premi relativi all'industria agrumaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 868 e 870;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 139: « Rimborsi e concorsi, ecc. », dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 6365.90.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) E' istituito il cap. n. 165-*ter*. « Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria », con lo stanziamento di L. 6365.90;

b) La denominazione del cap. n. 75 è modificata nel modo seguente: « Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, di pernottamento, per acquisto e riparazioni di armi e bardature e sussidi per concorso nella spesa di acquisto di cavalcature di servizio per il personale di custodia dei Regi tratturi di Puglia ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 154. — FAINI.

Numero di pubblicazione 155.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2433.

Assegnazione all'Amministrazione provinciale di Sassari di un contributo straordinario annuo, fino a tutto l'esercizio 1933-34, per spese di quella Regia università.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, recante provvedimenti per l'istruzione superiore;
Ritenuto che in seguito al nuovo ordinamento per l'istruzione superiore è stata posta a carico della provincia di Sassari una maggiore spesa per il mantenimento di quella Università giusta la convenzione approvata con R. decreto 9 ottobre 1924 che fissa in L. 540,000 il contributo della Provincia stessa per il mantenimento predetto;
Considerato che in relazione a tale onere venne stabilito l'aumento a L. 5 e a L. 10 al quintale del prezzo di vendita del sale granito e macinato pel consumo degli abitanti della Sardegna, allo scopo di farne beneficiare anche l'Amministrazione provinciale predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' assegnato all'Amministrazione provinciale di Sassari un contributo straordinario di annue L. 300,000 per gli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1933-34 in relazione all'onere assunto con la succitata convenzione pel mantenimento della locale Università.

Con decreto del Ministro per le finanze verrà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 156. — FAINI.

Numero di pubblicazione 156.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2432.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 868;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 2 - Personale avventizio - Retribuzioni	L.	10,000
Cap. n. 45 - Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	»	463,100
	L.	473,100

In diminuzione:

Cap. n. 44 - Stipendi e supplementi di servizio attivo	L.	125,770
Cap. n. 86 - Vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	10,000
Cap. n. 154 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	337,330
	L.	473,100

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 155. — FAINI.

Numero di pubblicazione 157.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2427.

Maggiori assegnazioni per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi a fianco indicata:

Cap. n. 76 - Spese per trasferte ai funzionari ed agli altri agenti di pubblica sicurezza, ecc.	L. 5,000,000
Cap. n. 79 - Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture, ecc.	» 400,000
Cap. n. 84 - Manutenzione ed adattamento di locali per gli uffici di questura, ecc.	» 400,000
Cap. n. 85 - Casermaggio pei Reali carabinieri e per la Scuola, ecc.	» 5,000,000
Totale	L. 10,800,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 149. — FAINI.

Numero di pubblicazione 158.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2443.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese straordinarie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 maggio 1925, n. 789;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 35 - Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	L. 10,000,000
Cap. n. 37 - Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica	» 20,000,000

Art. 2.

Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nei bilanci delle Colonie predette.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 166. — FAINI.

Numero di pubblicazione 159.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2420.

Storno di fondi, in conto competenza e residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In conto competenza:

Cap. n. 276-*quater* (di nuova istituzione) — Somma corrispondente alle spese di vigilanza della cinta daziaria del comune di Napoli, dal 1° febbraio al 31 dicembre 1924, rimaste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, + L. 5,203,444.65.

Cap. n. 393-*bis* (modificata la denominazione) — Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze, assegni e spese diverse per le Delegazioni italiane presso Governi esteri per la trattazione dei debiti.

Cap. n. 444-*quater* (di nuova istituzione) — Corresponsione all'Amministrazione delle poste del canone annuo per la corrispondenza ufficiale in partenza del Comitato centrale dell'Associazione nazionale combattenti, + L. 11,480.

In conto residui:

Cap. n. 625 (aggiunto) — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti, ecc., — L. 5,214,924.65.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 138. — FAINI.

Numero di pubblicazione 160.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2446.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 726;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 46 - Premi per lavori, studi, ecc. .	L.	20,000
Cap. n. 65 - Servizio automobilistico, ecc. .	»	15,000
Cap. n. 73 - Munizionamento per esercitazioni di tiro, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 89-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per il Regio istituto nautico di Fiume . . .	»	42,000
In totale . . .	L.	2,077,000

In diminuzione:

Cap. n. 23 - Personale degli istituti di istruzione nautica, ecc.	L.	37,000
Cap. n. 25 - Premi e sovvenzioni a titoli di incoraggiamento, ecc.	»	5,000
Cap. n. 39 - Corpo Reale equipaggi, ecc. . .	»	20,000
Cap. n. 47 - Casermaggio, corpi di guardia, ecc.	»	15,000
Cap. n. 72 - Materiali per lavori di manutenzione del naviglio, ecc.	»	2,000,000
In totale . . .	L.	2,077,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 169 — FAINI.

Numero di pubblicazione 161.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2447.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6 - Premi di operosità, ecc. . . .	L.	30,000
Cap. n. 7 - Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	100,000
In totale . . .	L.	130,000

In diminuzione:

Cap. n. 20 - Spese per la preparazione della leva, ecc.	L.	80,000
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	50,000
In totale . . .	L.	130,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 170. — FAINI.

Numero di pubblicazione 162.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2417.

Maggiori assegnazioni per spese obbligatorie, e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento dei seguenti capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. 143. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	L.	5,000,000
Cap. 160. — Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo, ecc.	»	4,000,000
Cap. 307. — Trasporti di sali, ecc.	»	2,000,000
In totale	L.	11,000,000

Art. 2.

Lo stanziamento dei seguenti capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione suddetto è diminuito della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 306. — Compra dei sali	L.	500,000
Cap. n. 318. — Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie, ecc.	»	430,000
Cap. n. 397. — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni della Calabria delle sovrimposte comunali, ecc.	»	300,000
Cap. n. 400. — Contributo diretto dello Stato, ecc.	»	150,000
Cap. n. 418. — Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ecc.	»	700,000
Cap. n. 478. — Quote di ricambio, ecc.	»	100,000
In totale	L.	2,180,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 135. — FAINI.

Numero di pubblicazione 163.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2419.

Storno di fondi tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, quale prezzo di acquisto di padiglioni Döcker da destinare all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 394-*bis* (modificata la denominazione) - Assegnazione straordinaria per l'acquisto di padiglioni Döcker da destinare all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, L. 750,000.

In diminuzione:

Cap. n. 446 - Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc., L. 750,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 137. — FAINI.

Numero di pubblicazione 164.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2434.

Autorizzazione di spesa straordinaria ripartita per lavori di restauro alla Villa d'Este in Tivoli, e per allogamento in essa del Regio museo etnografico italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 300,000 per lavori di restauro alla Villa d'Este, in Tivoli, e per l'allogamento in una parte di essa, del Regio museo etnografico italiano.

Detta somma verrà inscritta, con decreti del Ministro per le finanze, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in due rate eguali, di L. 150,000 ciascuna, negli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 157. — FAINI.

Numero di pubblicazione 165.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2445.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 726;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 91 (aggiunto) - Spesa per la costruzione di un fabbricato, ecc.	L. 400,000

In diminuzione:

Cap. n. 48 - Armamenti navali, ecc.	L. 200,000
Cap. n. 66 - Combustibili liquidi e solidi, ecc.	» 200,000
In totale	L. 400,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 168. — FAINI.

Numero di pubblicazione 166.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2414.

Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per compra di tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 290 « Compra di tabacchi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 95,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro, 244, *foglio* 132. — FAINI.

Numero di pubblicazione 167.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2436.

Autorizzazione di spesa straordinaria ripartita per opere di completamento e sistemazione della Regia scuola d'ingegneria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la spesa di L. 2,000,000, da inscrivere in quattro rate uguali di L. 500,000 ognuna nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1928-29 per i lavori di completamento e di sistemazione della Regia scuola di ingegneria di Napoli.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 159. — FAINI.

Numero di pubblicazione 168.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2416.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per indennità e paghe ai componenti la M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 63 « Indennità fissa annuale agli ufficiali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 2,100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 134. — FAINI.

Numero di pubblicazione 169.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1925, n. 2418.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto di saline e di altri terreni compresi nello Stabilimento salifero di Cervia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è istituito il capitolo n. 482-*bis*: « Acquisto di saline e di altri terreni compresi nello Stabilimento salifero di Cervia » con lo stanziamento di L. 850,000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 136. — FAINI.

Numero di pubblicazione 170.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2429.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	L.	60,000

In diminuzione:

Cap. n. 3 - Indennità e compensi pel Consiglio di amministrazione, ecc.	L.	10,000
Cap. n. 13 - Compensi ai ricevitori del registro e del demanio, ecc.	»	15,000
Cap. n. 43 - Spese casuali	»	10,000
Cap. n. 50 - Fondo di riserva per le spese impreviste	»	25,000
	L.	60,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 152. — FAINI.

Numero di pubblicazione 171.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2421.

Modificazione al R. decreto 30 dicembre 1923, n 3166, circa gli investimenti patrimoniali dell'azienda delle Reali grotte di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 870;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga al disposto dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3166, l'Amministrazione delle Reali grotte di Postumia è autorizzata ad erogare in rinvestimenti patrimoniali tutti gli introiti dell'azienda realizzati nell'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 144. — FAINI.

Numero di pubblicazione 172.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2423.

Aumento, per gli esercizi 1925-26 e 1926-27, dell'assegnazione di cui al R. decreto 9 novembre 1924, n. 1958, autorizzata a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione provinciale e dei comuni di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27, l'annua assegnazione di L. 1,250,000, autorizzata con l'art. 6 del R. decreto 9 novembre 1924, n. 1958, per l'attuazione delle provvidenze a favore di Zara e dei Comuni della Provincia, è elevata a L. 2,000,000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 146. — FAINI.

Numero di pubblicazione 173.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2426.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 69 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . + L. 50,000
Cap. n. 70 — Premi ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, ecc. . . . . — L. 50,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 150. — FAINI.

Numero di pubblicazione 174.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2422.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, per premi di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 68-*ter* « Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento e di rafferma » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 5,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 145. — FAINI.

Numero di pubblicazione 175.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2424.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 1 - Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	L.	67,000
Cap. n. 2 - Ministero - Manutenzione, riparazione, ecc.	»	100,000
Cap. n. 5 - Indennità di traslocamento, ecc.	»	350,000
Cap. n. 6 - Indennità di missione, ecc. . .	»	700,000
Cap. n. 7 - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte, ecc.	L.	170,000
Cap. n. 8 - Telegrammi di spedirsi all'estero, ecc.	»	150,000
Cap. n. 13 - Consigli e Commissioni, ecc. .	»	100,000
Cap. n. 25 - Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	23,000
Cap. n. 27 - Retribuzioni per il servizio di copia, ecc.	»	90,000
Cap. n. 30 - Spese per le vetture automobili, ecc.	»	70,000
Cap. n. 54 (modificata la denominazione) - Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofenica - Contributi per l'esecuzione dei corsi pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario - Premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nelle organizzazioni, nella guida, nella sorveglianza di detta azione - Sussidi e concorsi.		
Cap. n. 68-*bis* (modificata la denominazione) - Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e supplementi di servizio attivo al personale - Indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza - Indennità speciale di pubblica sicurezza e relativo supplemento - Indennità di rappresentanza - Indennità di alloggio - Indennità vestiario - Indennità di malaria - Soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare - Indennità agli agenti trombettieri - Indennità vitto agli allievi - Assegno personale.		
Cap. n. 74 - Servizio delle ricerche - Pubblicazione, ecc.	»	30,000
Cap. n. 86 - Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc. . .	»	1,600,000
Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione) - Stipendi e supplementi di servizio attivo, a decorrere dal 1° giugno 1925, agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044	»	85,000
Cap. n. 100-*ter* (di nuova istituzione) - Indennità militare a decorrere dal 1° giugno 1925, agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, numero 2044	»	10,500
Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione) - Indennità temporanea mensile, a decorrere dal 1° giugno 1925, agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084	»	12,500
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L.	3,558,000

In diminuzione:

Cap. n. 26 - Personale dell'Amministrazione civile, ecc.	L.	108,000
Cap. n. 82 - Fitto di locali, ecc.	»	200,000

Cap. n. 181 (aggiunto) - Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di arruolamento e premi di rafferma (in conto residui . . . . L. 3,250,000

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L. 3,558,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 147. — FAINI.

Numero di pubblicazione 176.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2438.

Variazioni compensative nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e di quella per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 867 e 869;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 18-*bis* - Prodotto netto dell'azienda postale, ecc. . . . . . + L. 9,805,500 —

Cap. n. 18-*ter* (modificata la denominazione) - Prodotto netto dell'azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . — » 5,958,753.38

Cap. n. 286-*bis* (di nuova istituzione) - Versamento da parte dell'Azienda dei telefoni della differenza tra l'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi (1ª annualità) . . . . . . + » 33,416,709.14

+ L. 37,263,455.76

Art. 2.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte nell'entrata e nella spesa le variazioni indicate nell'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte nell'entrata e nella spesa le variazioni indicate nell'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 161. — FAINI.

TABELLA *A*.

Variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1925-26.

ENTRATA.

Aumenti:

Cap. n. 1. — Poste - Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi	L.	75,300,000.—
Cap. n. 2. — Poste - Proventi del servizio dei vaglia postali	»	3,000,000.—
Cap. n. 4. — Poste - Proventi del servizio dei conti correnti, ecc.	»	4,000,000.—
Cap. n. 5-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi	»	1,900,000.—
Cap. n. 7. — Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio, ecc.	»	355,000.—
Cap. n. 13. — Entrate eventuali, ecc. . . .	»	1,005,000.—
Cap. n. 13-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la spesa delle pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona	»	4,000,000.—
Cap. n. 14. — Telegrafi	»	21,188,500.—
Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei canoni per manutenzione della rete telefonica	»	8,400,000.—
Cap. n. 15-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali telegrafici relativa al servizio telefonico	»	*per memoria*
Cap. n. 15-*quater* (di nuova istituzione). — Proventi del servizio di radioaudizione circolare . .	»	120,000.—
Cap. n. 16. — Entrate eventuali, ecc. . .	»	4,000,000.—
Cap. n. 16-*bis* (di nuova istituzione). — Versamenti per lavori telegrafici da eseguirsi per conto di terzi	»	1,000,000.—
Cap. n. 17-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e lo ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi	»	33,416,709.14
Totale degli aumenti . .	L.	157,685,209.14

Diminuzioni:

Cap. n. 8. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc.	L.	350,000.—
Cap. n. 9. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc.	»	5,000.—
Cap. n. 17. — Versamento da parte dell'Azienda autonoma dei telefoni dell'avanzo netto di esercizio	»	5,958,753.38
Totale delle diminuzioni	L.	6,313,753.38

Riepilogo delle variazioni nell'entrata.

Aumenti	L.	157,685,209.14
Diminuzioni	»	6,313,753.38
Aumento netto	L.	151,371,455.76

SPESA.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi e supplementi, ecc.	L.	43,850,000.—
Cap. n. 4. — Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto, ecc.	»	5,200,000.—
Cap. n. 5. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio, ecc.	»	5,000,000.—
Cap. n. 6. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	3,000,000.—
Cap. n. 7. — Premi operosità e di rendimento, ecc.	»	500,000.—
Cap. n. 9 (modificata la denominazione). — Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti, operai ed avventizi, ai guardafili di ruolo - Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria, per gli infortuni sul lavoro agli agenti e guardafili assunti nelle nuove provincie secondo le norme del cessato regime	»	50,000.—
Cap. n. 11. — Indennità di tramutamento	»	150,000.—
Cap. n. 12. — Spese di medicinali, ecc	»	65,000.—
Cap. n. 13. — Compensi per maneggio di valori, ecc.	»	30,000.—
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio a' sensi del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettantigli a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caroviveri corrispostegli dal 1° dicembre 1924, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo. (Spese fisse)	»	4,000,000.—
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	22,000,000.—
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	420,000.—
Cap. n. 24. — Spese di liti	»	15,000.—
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie, per i servizi rurali	»	7,000,000.—
Cap. n. 28 (modificata la denominazione). — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	1,475,000.—
Cap. n. 29 (modificata la denominazione). — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	200,000.—
Cap. n. 31 (modificata la denominazione). — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari. (Spese fisse)	»	1,320,000.—
Cap. n. 34. — Esercizio della posta pneumatica, ecc.	»	1,550,000.—
Cap. n. 38. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	500,000.—
Cap. n. 39. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione	»	70,000.—
Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione). — Premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito dei risparmi	»	500,000.—
Cap. n. 49-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per i premi ai ricevitori postali per il servizio dei buoni postali fruttiferi - Spese diverse relative a tale servizio	»	1,500,000.—
Cap. n. 55. — Spese di liti	»	5,000.—
Cap. n. 56 (modificata la denominazione). — Pagamento e rimborso alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica - Spese di cambio	»	750,000.—
Cap. n. 59 (modificata la denominazione). — Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni.		
Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per lavori telegrafici per conto di terzi	L.	1,000,000.—
Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	»	1,500,000.—
Cap. n. 63 (modificata la denominazione). — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza - Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	»	120,000.—
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	»	2,000,000.—
Cap. n. 64-*ter* (di nuova istituzione). — Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici	»	50,000.—
Cap. n. 69. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	»	150,000.—
Cap. n. 70 (modificata la denominazione). — Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici principali, agli ispettori provinciali. (Spese fisse).		
Cap. n. 73. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	300,000.—
Cap. n. 75. — Istruzione al personale, ecc.	»	5,000.—
Cap. n. 76. — Retribuzioni al personale delle ricevitorie, ecc.	»	14,400,000.—
Cap. n. 77. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	250,000.—
Cap. n. 78. — Sussidi ai titolari ed ex titolari, ecc.	»	50,000.—
Cap. n. 80. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways, ecc.	»	200,000.—
Cap. n. 81 (modificata la denominazione). — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (R. decreto 30 dicembre 1923) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158). Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico assunto secondo le norme del cessato regime	»	400,000.—
Cap. n. 82 (modificata la denominazione). — Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi di illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione, per l'Amministrazione centrale e provinciale - Costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili per guardafili	»	380,000.—
Cap. n. 92. — Versamento al tesoro dell'avanzo della gestione, ecc.	»	9,805,500.—
Cap. n. 93-*bis*. — Versamento al tesoro della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi	»	33,416,709.14
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	163,177,209.14

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 2. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	L.	1,550,000.—
Cap. n. 3. — Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	»	1,400,000.—
Cap. n. 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	500,000.—
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	1,000,000.—
Cap. n. 37. — Spese di mantenimento delle carrozze postali, ecc.	»	752,000.—

Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere . . . . . . L. 560,000.—

Cap. n. 54. — Indennità per servizio in tempo di notte, ecc. . . . . » 65,000.—

Cap. n. 86. — Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore, ecc. . . . . » 20,000.—

Cap. n. 93 (modificata la denominazione). — Versamento al tesoro dell'avanzo dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . » 5,958,753.38

Totale delle diminuzioni di stanziamento . L. 11,805,753.38

Riassunto delle variazioni.

Aumenti	L.	163,177,209.14
Diminuzioni	»	11,805,753.38
Aumento netto . . .	L.	151,371,455.76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

TABELLA *B*.

Variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Canoni e compartecipazioni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per linee private.

Cap. n. 10. — Versamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei capitali assicurati a favore delle telefoniste ausiliarie, ecc. . L. 600,000.—

Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi vari . . . . » 500,000.—

Cap. n. 10-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso da parte dei concessionari di zona delle retribuzioni ai ricevitori postali-telegrafici incaricati del servizio telefonico . . . . . . *per memoria*

Cap. n. 10-*quater* (di nuova istituzione). — Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'art. 25 della convenzione . . » 500,000.—

Cap. n. 10-*quinquies* (di nuova istituzione). Rimborso da parte dei concessionari di zona del contributo per assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e per indennità da corrispondersi in caso d'infortunio sul lavoro durante l'anno di comando . . . . . *per memoria*

Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (prima delle 20 annualità) . . » 37,846,955.76

Totale delle maggiori entrate . . . L. 39,446,955.76

In diminuzione:

Cap. n. 3. — Rimborsi da parte dei concessionari, ecc. . . . . L. 205,000.—

Cap. n. 4. — Rimborsi della quota parte dei fitti, ecc . . . . » 900,000.

Cap. n. 6. — Concorso degli Enti interessati, ecc. . » 1,000.—

Cap. n. 7 — Concorso di Comuni e di altri Enti interessati nella spesa per impianti telefonici » 375,000.—

Totale delle diminuzioni di entrata . . . L. 1,481,000.—

Riassunto dell'entrata.

Maggiori entrate	L.	39,446,955.76
Diminuzioni di entrate	»	1,481,000.—
	+ L.	37,965,955.76

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione). — Stipendi e supplementi di servizio attivo . . . L. 2,000,000.—

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Indennità temporanea mensile al personale.

Cap. n. 9 (modificata la denominazione). — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e previste dal R. decreto 25 febbraio 1924, n. 1460, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 10. — Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, ecc. . . . . » 480,000.—

Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione). — Liquidazione delle telefoniste ausiliarie e del personale non di ruolo ai sensi del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460 . . . . » 4,000,000.—

Cap. n. 11. — Indennità per servizio di notte . . » 200,000.—

Cap. n. 11-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale avventizio e a quello da assumersi ai sensi del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884 . . . . » 1,300,000.—

Cap. n. 11-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità speciale di carica al personale dell'Azienda e competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda . . . . » 200,000.—

Cap. n. 11-*quater* (di nuova istituzione). — Contributo a carico dell'Azienda per le assicurazioni obbligatorie contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria, per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro e per assicurazioni di cui all'art. 10 del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884 . . . » 175,000.—

Cap. n. 12 (modificata la denominazione). — Spese di ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali. Spese da rimborsarsi al Provveditorato generale dello Stato per acquisto di mobili e suppellettili. Manutenzione mobili ed arredi. Aereazione, acqua, illuminazione, gaz, riscaldamento, pulizia, locali, retribuzione personale addetto a bassi servizi, acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni. Rilegature di registri, locomozione, impianto campanelli elettrici, visite medico-fiscali, medicinali. Assicurazione incendi . . . . » 300,000.—

Cap. n. 13. — Rimborso per lo scambio, ecc. . . » 100,000.—

Cap. n. 14 (modificata la denominazione). — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai congressi internazionali e spese per missioni di studio all'estero. . . . . » 25,000.—

Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per il servizio di recapito degli avvisi telefonici . . » 300,000.—

Cap. n. 14-*ter* (di nuova istituzione). — Abbuoni e rimborsi vari . . . . » 150,000.—

Cap. n. 16 — Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea. ecc . . . . » 187,000.—

Cap. n 23-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di liti » 10,000.—

Cap. n 23-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per fitti locali di proprietà privata . . . . » 50,000—

Cap n 23-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per lavori di impianto e di manutenzione di comunicazioni telefoniche di servizio nell'interesse dell'Azienda. Acquisto di apparecchi per esperimenti . . . . . . » 100,000.—

Cap. n. 23-*quinquies* (di nuova istituzione) — Spese per la concessione da parte dell'Amministrazione postale della facoltà di emettere vaglia di servizio per i bisogni di cassa dell'Azienda di Stato dei telefoni . . . . » 9,000.—

Cap. n. 23-VI (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dei collegi paritali e delle commissioni incaricate di determinare il fabbisogno di personale occorrente alle Società concessionarie . . . . L. 50,000.—

Cap. n. 24 (modificata le denominazione). — Canoni da corrispondersi all'Amministrazione postale telegrafica per manutenzione linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazioni telegrafiche. Spesa di manutenzione del cavo T.M.G. Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici e di alta frequenza; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili; acquisto e manutenzione di mobilio tecnico. Spese di trasporto e di dogana. Arredamento officina di riparazione. Forniture camiciotti al personale meccanico. Energia elettrica per impianti tecnici. Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari. Mano d'opera sussidiaria. Locomozione. Indennità e spese per danni » 2,300,000.—

Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso da farsi all'Amministrazione postale telegrafica delle spese di manutenzione linee interurbane sostenute per conto dei concessionari . . . . » 4,200,000.—

Cap. n. 25 (modificata la denominazione). — Canoni per servitù d'appoggio e fitto linee di proprietà dei concessionari. (Spese fisse) . . . » 2,000.—

Cap. n. 29 (modificata la denominazione). — Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio da parte dei concessionari di uffici e linee interurbane di proprietà dell'azienda . . . » 600,000.—

Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle concessioni (art. 28 convenzioni speciali) . . . » 500,000.—

Cap. n. 29-*ter* (di nuova istituzione). — Versamento all'Amministrazione postale telegrafica per retribuzione ai ricevitori postali e telegrafici incaricati del servizio telefonico per l'esercizio 1925-26 . . . . *per memoria*

Cap n. 29-*quater* (di nuova istituzione). — Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio 1925-26 all'azienda in applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 253 . . . . . . *per memoria*

Cap. n. 29-*quinquies* (di nuova istituzione). — Contributo a carico dei concessionari di zona per le assicurazioni obbligatorie contro la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro per l'anno di comando *per memoria*

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . . . . *per memoria*

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione). Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, relativi alle reti urbane cedute in concessione all'industria privata. (Leggi 27 aprile 1911, n. 389; 6 luglio 1911, n 677; 21 luglio 1911, n. 773; 29 marzo 1913, n. 354; 30 giugno 1912, n. 729 . . . . » 4,430,246.62

Cap. n. 33-*ter* (di nuova istituzione). — Versamento all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi della differenza fra la prima delle 20 annualità di L. 37,846,955.76, dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi . . . . » 33,416,709.14

Totale delle maggiori assegnazioni . L. 55,084,955.76

In diminuzione:

Cap. n 3 (modificata la denominazione) — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio e per lavori a cottimo . . L. 700,000.—

Cap. n. 7. — Retribuzioni in genere ai titolari, ecc. L. 1,600,000.—

Cap. n 8 (modificata la denominazione). — Pensioni ordinarie per rimborsi da farsi all'Amministrazione postale telegrafica per le pensioni liquidate al personale telefonico anteriormente al 1° luglio 1925, e per pensioni per il personale telefonico liquidato dopo il 1° luglio 1925 » 3,000,000.—

Cap n 15. — Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui, ecc. . . . » 200,000.—

Cap. n 17. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi, ecc. . . . . . » 184,379.26

Cap. n. 18. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi, ecc. . . . . . » 288,710.93

Cap. n. 19. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi, ecc. . . . . » 332,782.07

Cap. n. 21. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi, ecc. . . . . » 3,264,609.96

Cap. n. 22. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi, ecc. . . . . . » 359,764.40

Cap. n. 26. — Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti interessati, ecc. . . » 750,000.—

Cap. n. 28. — Spesa di manutenzione del cavo T. M. G. computata in ragione dell'1 per cento sul valore del cavo stesso . . . . . » 480,000.—

Cap. n. 31. — Versamento all'Amministrazione delle poste e telegrafi dell'avanzo netto dell'esercizio » 5,958,753.38

L. 17,119,000.—

Riassunto della spesa.

Maggiori assegnazioni	L.	55,084,955.76
Diminuzioni di stanziamento	»	17,119,000.—
	+ L.	37,965,955.76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. — *Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

Numero di pubblicazione 177.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2439.

Variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1925-26; conseguente maggiore assegnazione allo stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio, ed altre disposizioni, concernenti l'Amministrazione ferroviaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, rimane stabilito, per l'esercizio 1925-26, in L. 900,000,000.

La somma di L. 200,000,000, rappresentante la differenza tra il detto importo e quello di L. 700,000,000 già fissato con l'art. 4 della legge 11 giugno 1925, n 867, verrà costituita con le disponibilità di spettanza dell'Amministrazione fer-

roviaria provenienti dalla gestione, tenuta fino al 31 marzo 1925, per il ritiro dei carboni consegnato dalla Germania in conto riparazioni. Per la parte eventualmente ancora occorrente, l'Amministrazione stessa è autorizzata a valersi della quota di utili ad essa riservata, derivante dalla gestione dell'ex Direzione generale dei combustibili.

Art. 2.

L'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con la legge 25 giugno 1909, n. 372, è sostituito dal seguente:

« E' istituito un fondo di riserva per spese impreviste, dell'importo di L. 100,000,000, destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

« Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

« Le prelevazioni dal fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti Reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Tali decreti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

« Annualmente saranno stanziate in bilancio L. 20,000,000 per essere assegnate al detto fondo.

« Quando in un esercizio vengano eseguite prelevazioni per importo superiore a L. 20,000,000, il fondo di riserva deve essere reintegrato della eccedenza nello stesso esercizio o, al più tardi, in quello successivo. A tale reintegro si provvede con decreti Reali, promossi e comunicati come innanzi, sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o diminuzione di spese: in ogni altro caso mediante apposito stanziamento di bilancio, da approvarsi nei modi di legge.

« Quando, invece, le prelevazioni non raggiungano l'importo di L. 20,000,000, in luogo dell'intero stanziamento di cui al precedente comma 4° viene versato al fondo solo lo importo corrispondente alle somme prelevate; la differenza è destinata alle spese per il rinnovamento del materiale rotabile.

« Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al tesoro ».

Art. 3.

Finchè il fondo di riserva non avrà raggiunto l'importo di L. 100,000,000, l'assegnazione annua al fondo stesso sarà portata a 30,000,000, e le somme prelevate saranno ad esso reintegrate per intiero nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

Art. 4.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie di Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 5.

Lo stanziamento del capitolo n. 18 « Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie ecc. » dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 130.000.000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 162. — FAINI.

Tabella di variazioni al bilancio delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Sezione I. — *Rete ferroviaria e Stretto di Messina.*

§ 1. — Prodotti del traffico.

Cap. n. 1. — Prodotti della rete	+	783,000,000
Cap. n. 3. — Prodotti dello Stretto di Messina .	+	1,000,000

§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio.

Cap. n. 4. — Redditi patrimoniali	+	4,500,000
Cap. n. 7. — Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	+	4,500,000
Cap n. 8. — Prodotti per servizi accessori . .	+	1,000,000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione .	+	2,200,000

§ 3. — Entrate eventuali.

Cap. n. 11-*bis* (di nuova istituzione). — Utili provenienti dalle gestioni carboni	+	200,000,000

§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa.

Cap. n. 17. — Ricuperi di carattere generale . .	—	13,200,000

Sezione II. — *Navigazione.*

§ 1. — Prodotti della navigazione con le Isole.

Cap. n. 24 — Passeggeri	—	6,750,000
Cap. n. 25. — Merci	—	1,100,000
Cap. n. 26 — Bestiame	—	400,000

§ 2. — Introiti diversi della navigazione con le Isole.

Cap. n. 28 — Sovvenzione del Tesoro per la navigazione con le isole	—	1,350,000
Cap. n. 29. — Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti . . .	—	2,000,000

§ 3. — Prodotti della navigazione libera.

Cap. n. 30. — Introiti e ricuperi dei servizi di navigazione libera	—	1,000,000

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 39. — Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale. (R. decreto 1° febbraio 1925, n. 171 e R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932.	+	417,000,000
Cap. n. 40. — Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie. (R. decreto 29 luglio 1925, n. 1375)	+	30,000,000
Cap. n. 40-*bis* (di nuova istituzione). — Prelievo dall'avanzo della gestione (R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932)	+	50,000,000
Cap. n. 41. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . .	+	372,000,000

E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (capitolo 52 della spesa) . . + 20,000,000

H) Concorso del Ministero delle finanze per completamento servizio ferroviario viaggiatori e merci nella città di Milano. (Seconda quota proveniente dalle concessioni di cui il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 267) . . + 52,000,000

L) Contributo del Ministero delle finanze alla elettrificazione delle linee con materiali e macchinari residuati dalla guerra. (R decreto 20 ottobre 1925, n. 1932) . . + 100,000,000

M) Contributo all'aumento del fondo di dotazione di magazzino con gli utili provenienti dalle gestioni carboni (cap. 79 della spesa) . + 200,000,000

TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione). — Fondi destinati all'aumento della dotazione di magazzino, provenienti dagli utili delle gestioni carboni (cap. 79 della spesa) . . . . . . + 200,000,000

Cap. n 44. — Forniture ai servizi (cap. 80 della spesa) . . . . — 200,000,000

Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione). — Ricavi per vendite della gestione speciale distributori viveri ed accrediti diversi. (R. decreto 5 marzo 1925, n. 342 cap. 80-*bis* della spesa) . . . + 50,000,000

TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.

Cap. n. 52 (modificata la denominazione). — Sfruttamento boschi in Italia . . . . . . *per memoria*

Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Sfruttamento boschi in Albania. (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915) . . . . + 30,000,000

A) Impianto (cap. 88-*bis A* della spesa) . . . . . . + 30,000,000

1 Somma fornita per l'impianto della gestione . + 30,000,000

2. Ricuperi diversi *per memoria*

B) Ricavi dell'esercizio (capitolo 88-*bis B* della spesa) . . . . . *per memoria*

TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Cap. n 85. — Contributo dello Stato durante il periodo di costruzione. (Soppresso) . . . — 4,200,000

Cap. n 87 (modificata la denominazione) — Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412 - cap. 120 della spesa) . . . *per memoria*

TITOLO X-*bis* (di nuova istituzione). — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA. (R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).

Patrimonio.

Cap. n 87-*bis*. — Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (capitolo 120-*bis* della spesa) . . . . . . + 30,000,000

Cap n. 87-*ter*. — Ricuperi diversi (cap. 120-*bis* della spesa) . . . . *per memoria*

Gestione.

Cap. n. 87-*quater*. — Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 120-*ter* della spesa) . . *per memoria*

Totale delle variazioni dell'entrata . . . + 1,945,200,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. *Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

SPESA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Sezione I — *Spese d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.*

§ 1. — Servizi della Direzione generale

Cap. n. 1. — Personale . . . . + 11,000,000

§ 2. — Servizio movimento e traffico.

Cap. n. 3. — Personale . . . . . . + 130,000,000
Cap. n. 4. — Forniture, spese acquisti . . . + 13,000,000
Cap. n. 5. — Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni . . . . . . — 7,000,000

§ 3. — Servizio materiale e trazione.

Cap. n. 7. — Personale . . . . + 45,000,000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti . . . + 79,500,000
Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile . + 27,000,000

§ 4. — Servizio lavori.

Cap. n. 10. — Personale . . . . + 59,000,000
Cap. n. 11. — Forniture, spese ed acquisti . . . + 4,000,000
Cap. n. 12. — Manutenzione della linea . . . + 31,000,000

§ 5. — Linee secondarie a scartamento ridotto. (Gruppo Sicilia).

Cap. n. 13. — Personale . . . . + 5,100,000

§ 7. — Spese generali attinenti al personale.

Cap. n. 19. — Contributi al fondo pensioni e sussidi + 17,000,000

Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171). (Cap. 64 di entrata) . . . . + 500,000

Cap. n. 20. — Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » . . . . + 4,700,000

Cap. n. 21. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . + 29,000,000

Cap. n. 22. — Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405) . . + 4,000,000

Cap. n. 24. — Spese per il servizio sanitario . . + 1,000,000

Spese generali diverse.

Cap. n. 26. — Imposte e tasse . . . . . . + 400,000

Cap. n. 29. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . + 2,000,000

Cap. n. 30. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . + 500,000

Cap. n. 31. — Spese per la sorveglianza dei trasporti + 16,200,000

Cap. n. 32. — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre Amministrazioni . . . . + 2,500,000

Cap. n. 32-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il « Dopo lavoro » (R. decreto 25 ottobre 1925, numero 1908) . . . . + 1,400,000

Cap. n. 36 (modificata la denominazione). — Addebito per cali, deprezzamenti o perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori

Cap. n. 36-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali (art. 141 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827) . . . + 250,000

Cap. n. 36-*ter* (di nuova istituzione). — Spese diverse + 11,750,000

§ 8. — Servizi secondari.

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio . + 2,000,000

Sezione II. — *Esercizio navigazione.*

§ 1. — Navigazione con le Isole.

Cap. n. 39. — Personale . . . . — 3,500,000
Cap. n. 40. — Forniture, spese ed acquisti . . . — 5,000,000
Cap. n. 41. — Indennizzi . . . . — 25,000
Cap. n. 42. — Ancoraggi e spese portuali . . . — 1,000,000
Cap. n. 43. — Noleggio di piroscafi . . . . . — 3,500,000

§ 2. — Navigazione libera.

Cap. n. 45. — Personale . . . . — 325,000

Cap. n. 48. — Assegnazioni al fondo riserva per i rischi di mare . . . . — 25,000

Cap. n. 49. — Spese generali . . . . — 10,000

Sezione III. — *Spese complementari.*

Cap. n. 51. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . + 24,500,000

Cap. n. 52. — Rinnovamento del materiale rotabile . + 20,000,000

Cap. n. 54. — Rinnovamento di piroscafi . . . — 330,000

Sezione IV. — *Spese accessorie.*

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.

Cap. n. 56. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . . . + 329,877.15
Cap. n. 58. — Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie . . . . . + 3,485,122.85

§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.

Cap. n. 66. — Contributo per riduzioni di tariffe dipendenti da motivi d'interesse generale . . + 35,000,000.—
Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione alla gestione boschi Albania (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1915 - Cap. 87-*bis* dell'entrata) . . . . + 30,000,000.—
Cap. n. 66-*ter*. — Versamento alla parte straordinaria degli utili provenienti dalle gestioni carboni (cap. 41 dell'entrata) . . . . . + 200,000,000.—
Cap. n. 67 (modificata la denominazione). — Versamento dell'avanzo della gestione . . . + 180,000,000.—
(art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 2 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932).
A) Al Tesoro . . . . . 130,000,000.—
B) Alla parte straordinaria . . 50,000,000.—

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 70. — Acquisto di materiale rotabile . . + 262,000,000.—
Cap. n. 72. — Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . . . + 10,000,000.—
A) Materiale rotabile . . + 10,000,000
Cap. n. 73. — Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 41-D dell'entrata) . . + 40,000,000.—
Cap. n. 74. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 41-A, B e C dell'entrata . . . + 197,000,000.—
Cap. n. 75. — Lavori di elettrificazione delle linee + 160,000,000.—
Cap. n. 79. — Aumento della dotazione di magazzino (cap. 142 dell'entrata) . . . . + 200,000,000.—

TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per acquisti in conto della gestione speciale distributori viveri (R. decreto 5 marzo 1925, numero 342) (cap. 45-*bis* dell'entrata) . . . + 50,000,000.—

TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.

Cap. n. 88 (modificata la denominazione). — Sfruttamento boschi in Italia . . . . . *per memoria*
Cap. n. 88-*bis* (di nuova istituzione). — Sfruttamento boschi in Albania (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915) . . . . + 30,000,000.—
A) Spese d'impianto (cap. 52-*bis A* dell'entrata) L. 30.000,000.—
B) Spese d'esercizio (cap. 52-*bis B* dell'entrata) *per memoria*

TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Cap. n 117. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case . . . . — 4,200,000.—
Cap. n. 120 (modificata la denominazione). — Versamenti a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (cap. 87 dell'entrata). *per memoria*

TITOLO X-*bis* (di nuova istituzione). — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).

Patrimonio.

Cap. n. 120-*bis* (di nuova istituzione). — Spese d'impianto (cap. 87-*bis* e 87-*ter* dell'entrata) . + 30,000,000.—

Gestione.

Cap. n. 120-*ter* (di nuova istituzione). — Spese della gestione e diverse (cap. 87-*quater* dell'entrata) *per memoria*

Totale delle variazioni della spesa + 1,945,200,000.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. *Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

Numero di pubblicazione 178.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2415.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quello della spesa del Ministero delle finanze e al bilancio del fondo di massa per il corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 869 ed 870;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio del Fondo di massa per il corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 133. — FAINI.

TABELLA *A*.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 358. — Interessi di titoli del debito pubblico di proprietà del Tesoro liberi da ogni vincolo . . L. 2,926.50

Cap. n. 360. — Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma corrispondente all'ammontare complessivo della spesa, ecc. . . . . . L. 15,000.—

Cap. n. 361. — Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli corrispondente all'ammontare complessivo delle spese, ecc. . . . . . . » 15,000.—

Totale degli aumenti . . . L. 32,926.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

IN AUMENTO.

In conto competenza:

Cap. n. 54. — Spese casuali della Presidenza, ecc. L. 30,000.—

Cap. n. 66. — Indennità eventuale agli ufficiali (M. V. S. N.) . . . . » 600,000.—

Cap. n. 68. — Spese di cura, ecc. . . . . » 40,000.—

Cap. n. 69. — Premio per l'assicurazione dei componenti la Milizia, ecc. . . . . . . » 50,000.—

Cap. n. 71-*bis* (modificata la denominazione). — Indennità e paghe agli ufficiali, capi-squadra e militi, nonchè al personale civile della milizia portuaria. Spese per vestiario, casermaggio, vitto, fitto di locali ed altro per la Milizia stessa.

Cap. n. 85. — Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. (Ragioneria) . . . . » 30,000.—

Cap. n. 89. — Assegni fissi per spese d'ufficio . » 100,000.—

Cap. n. 90. — Fitto di locali non demaniali, ecc. » 200,000.—

Cap. n. 93. — Assegni fissi per spese d'ufficio . » 100,000.—

Cap. n. 94. — Spese per trasporto fondi di tesoreria, ecc. . . . . » 500,000.—

Cap. n. 95. — Spese pei servizi del Tesoro . . » 300,000.—

Cap. n. 95-*ter*. — Indennità di viaggio e soggiorno agli ispettori del Tesoro, ecc. . . . . » 100,000.—

Cap. n. 103. — Allestimento dei titoli del debito pubblico, ecc. . . . . » 50,000.—

Cap. n. 104. — Spese per lo scarto degli atti, ecc. » 20,000.—

Cap. n. 109. — Mercedi al personale straordinario, ecc. . . . . » 5,000.—

Cap. n. 113. — Indenità per missioni e traslochi, ecc. . . . . » 200,000.—

Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati già appartenenti, ecc. . . . . » 50,000.—

Cap. n. 115. — Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. » 100,000.—

Cap. n. 120. — Compensi ad estranei, ecc. . . » 20,000.—

Cap. n. 121. — Spese casuali . . . . . » 26,000.—

Cap. n. 122. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 5,000,000.—

Cap. n. 128 (modificata la denominazione) — Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato. Premi di operosità, di rendimento o di economia ai salariati dello Stato. Spese per la Commissione artistico-tecnica, ecc. . . . . . . » 16,000.—

Cap. n. 129. — Sussidi ai lavoranti di zecca, ecc. » 2,000.—

Cap. n. 132. — Indennità di missione, ecc. . . » 500,000.—

Cap. n. 137. — Acquisto di strumenti, ecc. . . » 500,000.—

Cap. n. 138. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 400,000.—

Cap. n. 139. — Indennità di tramutamento, ecc. . » 30,000.—

Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese d'ufficio . » 200,000.—

Cap. n. 146. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 2,000,000.—

Cap. n. 147. — Indennità di tramutamento, ecc. . » 100,000.—

Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese d'ufficio . » 200,000.—

Cap. n. 151. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 150,000.—

Cap. n. 154. — Premi ai funzionari di P. S., ecc. » 20,000.—

Cap. n. 154-*bis*. — Spese per trasporto di valori bollati, ecc. . . . . » 1,500,000.—

Cap. n. 164. — Spese per il personale avventizio, ecc. . . . . » 60,000.—

Cap. n. 165. — Spese per verifiche, ecc. . . . » 20,000.—

Cap. n. 166. — Spese di amministrazione e di manutenzione, ecc. . . . . » 400,000.—

Cap. n. 173. — Spese di amministrazione, ecc. . L. 1,000,000.—

Cap. n. 179-*bis* (nuovo). — Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali e dei loro superstiti . . . . » 8,000.—

Cap. n. 184. — Spese di amministrazione, ecc. . » 3,000,000.—

Cap. n. 185. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 470.—

Cap. n. 192. — Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc. » 2,500,000.—

Cap. n. 193. — Spese per registri, ecc. . . . » 600,000.—

Cap. n. 197. — Spese di gestione dei magazzini, ecc. » 100,000.—

Cap. n. 202. — Spese occorrenti, ecc., della biblioteca, ecc. . . . . » 35,000.—

Cap. n. 204. — Indennità di missione, ecc. . . » 300,000.—

Cap. n. 209. — Indennità di missione, ecc. . . » 500,000.—

Cap. n. 210. — Assegni fissi per spese d'ufficio . » 200,000.—

Cap. n. 214. — Spese e premi pel servizio d'accertamenti, ecc. . . . . » 200,000.—

Cap. n. 215. — Spese d'indole amministrativa, ecc. » 10,000.—

Cap. n. 220. — Spese per il pagamento delle competenze, ecc. . . . . » 30,000.—

Cap. n. 222. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 200,000.—

Cap. n. 228. — Casermaggio, materiali, ecc. . . » 500,000.—

Cap. n. 240. — Indennità di tramutamento al personale, ecc. . . . . » 100,000.—

Cap. n. 243. — Indennità di viaggio, ecc. . . » 50,000.—

Cap. n. 254. — Acquisto, costruzione, ecc. . . » 2,000,000.—

Cap. n. 261. — Assegni fissi per spese d'ufficio . » 100,000.—

Cap. n. 265. — Costruzione di caselli doganali, ecc. » 200,000.—

Cap. n. 270. — Premi di operosità e rendimento, ecc. » 100,000.—

Cap. n. 281. — Spese per la pubblicazione, ecc. . » 10,000.—

Cap. n. 283. — Sussidi al personale . . . . » 15,000.—

Cap. n. 286. — Indennità di tramutamento, ecc. . » 1,500,000.—

Cap. n. 292. — Acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 25,000.—

Cap. n. 296. — Manutenzione, adattamento, ecc. . » 500,000.—

Cap. n. 303. — Indennità di tramutamento, ecc. . » 150,000.—

Cap. n. 313. — Spese inerenti ai servizi, ecc. . . » 80,000.—

Cap. n. 327. — Spese di esercizio, ecc. . . . » 500,000.—

Cap. n. 327-*ter* (nuovo). — Contributo nelle spese pel 1° Congresso internazionale della malaria » 100,000.—

Cap. n. 329. — Premi di operosità, ecc. . . . » 5,000.—

Cap. n. 348. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali, ecc. . . . . » 2,000,000.—

Cap. n. 393-IV (nuovo). — Provvigioni e rimborsi di spese di spedizioni ed altre alla Banca d'Italia ed agli istituti all'estero, incaricati delle operazioni del cambio anticipato al 1° luglio 1925, di tutti i titoli al portatore del consolidato 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, autorizzato con R. decreto 25 settembre 1924, n. 1494 . . . . » 500,000.—

Cap. n. 394-IV. — Spese pel funzionamento dell'ufficio, ecc. . . . . » 50,000.—

Cap. n. 394-VII (nuovo). — Spese pel funzionamento del Regio commissariato per la liquidazione delle gestioni relative alle esposizioni e feste commemorative . . . . » 11,850.—

Cap. n. 449. — Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc. . . . . » 700,000.—

Cap. n. 451. — Premi di operosità e rendimento, ecc. » 30,000.—

Cap. n. 458. — Indennità temporanea mensile, ecc. » 100,000.—

Cap. n. 464-*bis* (di nuova istituzione). — Acquisti straordinari di libri e compilazione di schede per la biblioteca del Ministero . . . . » 15,000.—

Cap. n. 466. — Spese per la formazione delle mappe, ecc. . . . . » 500,000.—

Cap. n. 467. — Spese per la formazione del nuovo catasto, ecc. . . . . » 1,500,000.—

Cap. n. 487-*bis* (nuovo). — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale per lavori d'istruzione delle istanze degli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per concessione d'indennità relativa alle gestioni degli spacci durante la guerra . » 30,000.—

Cap. n. 491. — Pensioni a titolo di risarcimento, ecc. . . . . » 4,500,000.—

Cap. n. 499. — Spese pel funzionamento del Comitato, ecc. . . . . » 1,000,000.—

Cap. n. 504. — Premi di operosità, ecc. . . . » 1,000,000.—

Cap. n. 558. — Rendita di proprietà dello Stato, ecc. » 2,926.50

Cap. n. 563. — Casermaggio, ecc. (Dazio consumo Napoli) . . . . » 15,000.—

Cap. n. 573. — Casermaggio, ecc. (Dazio consumo Roma) . . . . » 15,000.—

Cap. n 669 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione, ecc.	L.	40,000.—
Cap. n. 806 (aggiunto) (in conto competenza). — Somma da corrispondersi ai Comuni, ecc.	»	4,000.000.—
Totale degli aumenti alla competenza	L.	44,247,246.50

In conto residui:

Cap. n. 78. — Personale di ruolo del cessato regime	L.	500,000.—
Cap. n. 133. — Indennità di missione, ecc.	»	150.—
Cap. n. 138. — Indennità di viaggio, ecc.	»	167,000.—
Cap. n. 143. — Aggio ai distributori, ecc.	»	6,500.—
Cap. n. 146. — Indennità di viaggio, ecc.	»	120,000.—
Cap. n. 147. — Indennità di tramutamento, ecc.	»	34,000.—
Cap. n. 166. — Spese di amministrazione, ecc.	»	276,000.—
Cap. n. 173. — Spese di amministrazione, ecc.	»	23,000.—
Cap. n. 214. — Spese e premi, ecc.	»	81,500.—
Cap. n. 215. — Spese d'indole amministrativa, ecc.	»	600.—
Cap. n. 251. — Aggio agli esattori, ecc.	»	5,000.—
Cap. n. 308. — Restituzione della tassa, ecc.	»	12,500.—
Totale degli aumenti in conto residui	L.	1,226,750.—

IN DIMINUZIONE.

In conto competenza:

Cap. n. 65. — Fitto, manutenzione, ecc.	L.	500,000.—
Cap. n. 70. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	190,000.—
Cap. n. 126. — Spese generali d'esercizio della zecca, ecc.	»	2,000.—
Cap. n. 148. — Indennità di giro, ecc.	»	100,000.—
Cap. n. 207. — Spese per la gestione dell'Officina, ecc.	»	300,000.—
Cap. n. 246. — Indennità di viaggio, ecc.	»	5,000.—
Cap. n. 258. — Costruzione, manutenzione, ecc.	»	10,000.—
Cap. n. 263. — Indennità di viaggio, ecc.	»	200,000.—
Cap. n. 271. — Spese per la stampa delle statistiche, ecc.	»	555,000.—
Cap. n. 280. — Fitto di locali, ecc.	»	3,000.—
Cap. n. 294. — Acquisto, nolo e riparazione, ecc.	»	500,000.—
Cap. n. 319. — Indennità di missione, ecc.	»	70,000.—
Cap. n. 326. — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc.	»	100,000.—
Cap. n. 446. — Saldi in contanti delle indennità, ecc.	»	810,000.—
Cap. n. 452. — Premi di operosità ecc.	»	30,000.—
Cap. n. 460. — Indennità temporanea, ecc.	»	400,000.—
Cap. n. 476. — Indennità temporanea, ecc.	»	1,000,000.—
Cap. n. 487. — Spese per la concessione d'indennizzi, ecc.	»	1,053,000.—
Cap. n. 490. — Assegni per una sola volta, ecc.	»	4,500,000.—
Cap. n. 493. — Sussidi giornalieri, ecc.	»	1,200,000.—
Cap. n. 501. — Retribuzione al personale avventizio	»	400,000.—
Cap. n. 552. — Spese proprie del Fondo di previdenza, ecc.	»	5,000.—
Cap. n. 800 (aggiunto) (modificata la denominazione). — Costruzione, ampliamento, sistemazione ed acquisto di fabbricati e locali, ecc.	»	50,000.—
Totale delle diminuzioni in conto competenza	L.	11,983,000.—

In conto residui:

Cap. n. 72. — Personale di ruolo, ecc.	L.	500,000.—
Cap. n. 625 (aggiunto). — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti, ecc.	»	32,237,820.—
Cap. n. 763 (aggiunto). — Compenso d'aggio agli esattori, ecc.	»	720,250.—
Totale delle diminuzioni in conto residui	L.	33,458,070.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Variazioni al bilancio del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1925-26.

Entrata:

Cap. n. 1. — Interessi sulla rendita intestata, ecc.	+	L.	553,920
Cap n. 4. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc	+	»	235,000
Cap. n. 9. — Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati, ecc.	+	»	35,000
Totale dell'entrata	+	L.	823,920

Spesa:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	+	L.	35,000
Cap. n. 12. — Spese casuali	+	»	35,000
Cap. n. 13. — Rimborso di spese di cura e di mantenimento, ecc.	+	»	200,000
Cap. n. 14. — Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, ecc.	+	»	553,920
Totale della spesa	+	L.	823,920

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 179.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 47.

Modificazioni varie alle norme vigenti pel risarcimento dei danni di guerra ed alla procedura delle liquidazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1233, il relativo regolamento e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 13 giugno 1920, n. 954; 26 giugno 1921, n. 1030, e 11 maggio 1924, n. 665;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50;

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237, e relativo regolamento;

Visti il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 168, il decreto Ministeriale 27 maggio 1923 e il Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2845;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le vertenze sorte in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni per le quali sia stato già introdotto giudizio innanzi le competenti Commissioni potrà essere esperita una nuova conciliazione.

Il tentativo di conciliazione si svolgerà, per le vertenze pendenti presso le Commissioni di cui all'art. 26 del citato testo unico, innanzi gli intendenti di finanza o funzionari delegati dal Ministero delle finanze, se si tratti di vertenze nelle quali siano in causa gli uffici delle imposte o quelli del registro; innanzi funzionari superiori appositamente delegati dal detto Ministero, se si tratti di vertenze nelle quali siano in causa le Intendenze di finanza.

Per le vertenze pendenti in secondo grado presso la Commissione superiore di Venezia della conciliazione potranno essere incaricati i presidenti di sezione della medesima.

I prefati funzionari, sentite le parti, determineranno con criterio equitativo, la offerta definitiva dell'Amministrazione.

Qualora l'offerta venga accettata sarà steso, seduta stante, apposito processo verbale. Dalla data dello stesso decorrerà l'esonero degli interessi sulle anticipazioni già concesse e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la possibile precedenza sulle altre liquidazioni.

In caso di mancata accettazione l'offerta fatta non pregiudicherà comunque la finanza nell'ulteriore svolgimento della vertenza.

Art. 2.

Per le vertenze superiori al mezzo milione introdotte in 1° grado innanzi la Commissione superiore di Venezia il tentativo di conciliazione si svolgerà innanzi la Commissione centrale di Roma, il cui presidente, riassunta la discussione, fisserà con criterio equitativo la proposta di indennizzo in base alla quale, ove accettata dalla parte, sarà senz'altro dal Ministero delle finanze emesso il decreto di liquidazione.

Valgono anche per questi casi le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo precedente.

Art. 3.

La facoltà concessa all'Amministrazione per le denunzie di revisione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e all'art. 5 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, è limitata ai soli casi in cui si sostenga essere stato ingiustamente ammesso o disconosciuto il diritto al risarcimento per mancanza delle condizioni subbiettive.

Art. 4.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, per l'esenzione dei concordati dal provvedimento di omologazione è elevato da lire 20,000 a L. 100,000.

Art. 5.

In pendenza dei giudizi iniziati avanti le Commissioni in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e sulla base della somma che il competente ufficio liquidatore determinerà come il giusto indennizzo spettante al danneggiato, ove tale somma non abbia già determinata nelle sue conclusioni innanzi la Commissione, potrà su istanza del danneggiato od anche d'ufficio, essere effettuata dalla Intendenza di finanza una liquidazione con relativo pagamento provvisoria in misura comunque non eccedente i due terzi della somma stessa.

Il Ministero delle finanze potrà disporre liquidazioni provvisorie come al comma precedente per i concordati superiori a L. 500.000 sottoposti alla sua approvazione e per le controversie d'importo pure superiore a L. 500,000 pendenti avanti la Commissione centrale.

Alla liquidazione provvisoria non si farà luogo ogni qualvolta alla controversia per la determinazione dell'indennizzo siano connesse questioni che possano comunque portare alla esclusione del diritto al risarcimento.

Art. 6.

Per i concordati da sottoporre all'approvazione del Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, il Ministro stesso potrà omettere di sentire il parere della Commissione centrale di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, quando i concordati stessi singolarmente presi non sorpassino le L. 500,000.

Art. 7.

Se, all'atto del pagamento a saldo dell'indennità di risarcimento dei danni di guerra, il danneggiato risulti debitore verso gli istituti anticipatori di una somma per interessi, accessori e spese in dipendenza di anticipazioni fatte con i fondi forniti dal Tesoro dello Stato, la detta somma sarà pagata in contanti.

Nel pagamento in contanti sarà computata anche la frazione di L. 100 di cui all'art. 8 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845.

Qualora l'istituto anticipatore risulti creditore del danneggiato per anticipazioni sui danni di guerra fatte con mezzi non provenienti dal Tesoro, si farà luogo, limitatamente a questo credito ed ai relativi interessi, accessori e spese, alla costituzione di pegno di cui all'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845.

Art. 8.

Per i pegni a garanzia dei crediti dipendenti da anticipazioni eseguite con i fondi provenienti dal Tesoro dello Stato, e costituiti sino all'entrata in vigore del presente decreto, in virtù dell'art. 13 del decreto Ministeriale 27 maggio 1923 e dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845, e tuttora vigenti, è concesso ai danneggiati il termine di un mese, decorribile dall'entrata in vigore del presente decreto, per regolare i loro conti con l'istituto anticipatore.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'istituto anticipatore è autorizzato a vendere le obbligazioni sino ad integrale estinzione del proprio credito, consegnando al danneggiato entro 5 giorni dalla vendita l'eventuale supero in titoli ed in denaro.

La vendita deve essere fatta al corso della Borsa di Roma del giorno in cui essa vendita ha luogo.

Ove risulti che l'avente diritto sia assente oppure irreperibile, l'istituto anticipatore resta autorizzato a liquidare il pegno nei termini e modi di cui ai precedenti commi, salvo a versare l'eccedenza in titoli ed in denaro risultante dalla operazione alla Cassa depositi e prestiti in nome del danneggiato.

Art. 9.

Per la liquidazione dei pegni costituiti a garanzia dei crediti degli istituti anticipatori per anticipazioni fatte con mezzi propri sino all'entrata in vigore del presente decreto nonchè di quelli che saranno costituiti ai termini del terzo comma del precedente art. 7, valgono le stesse norme di cui all'art. 8, salvo che, per questi ultimi, il termine di un mese per la vendita dei titoli decorrerà dalla data di costituzione del pegno.

Art. 10.

Quando la spesa delle opere eseguite da Enti statali per riparazioni ad immobili danneggiati dalla guerra non eccede in complesso L. 3000, nessun addebito sarà fatto al danneggiato per aumento di valore venale, ai sensi del decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237, e del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 23 ottobre 1922.

Art. 11.

Le anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche, di cui nel R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e nel R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, potranno, nel concorso delle condizioni di fatto e di diritto e nei limiti previsti dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, essere concesse direttamente dagli uffici finanziari, e, in caso di controversia, dalle Commissioni mandamentali, sempre che la denunzia dell'importo del danno ai prezzi ante guerra sia inferiore alle L. 5000 per danni a fabbricati ed alle L. 10,000 per danni ad altri beni.

Art. 12.

La dichiarazione di inammissibilità, irricevibilità e improponibilità dei ricorsi innanzi le varie Commissioni può essere emessa dalle Commissioni stesse in base agli atti prodotti e senza citazione delle parti.

Art. 13.

La Commissione centrale, di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge del 25 febbraio 1923, n. 558, potrà, per i concordati di importo superiore al mezzo milione sottoposti al suo esame dal Ministro per le finanze e che ritenga suscettibili di riduzione, trattare direttamente con i danneggiati sulla misura di tale riduzione. Raggiungendosi l'accordo, l'indennizzo fissato dalla Commissione sarà ritenuto definitivo agli effetti della liquidazione sempre che non superi 2,000,000 di lire a prezzi attuali. In caso di mancato accordo i concordati rimangono sottoposti all'approvazione del Ministro.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo potrà essere sentita dal Ministero delle finanze su qualsiasi questione relativa alla interpretazione ed applicazione delle leggi sui risarcimenti dei danni di guerra.

Art. 14.

Le funzioni di segretario delle Commissioni locali dei danni di guerra possono essere affidate, oltre che alle persone indicate nell'art. 5 del regolamento 19 ottobre 1919, n. 2093, modificato dal R. decreto 6 luglio 1922, n. 1149, anche a qualsiasi altro impiegato dello Stato, sia di ruolo che straordinario, su proposta dell'ispettore superiore delle Commissioni.

Art. 15.

E' data facoltà ai presidenti delle competenti Corti di appello di applicare temporaneamente, su proposta dell'ispettore superiore delle Commissioni locali dei danni di guerra, i presidenti delle Commissioni stesse presso altre Commissioni, così in supplenza, come in collaborazione.

E' data facoltà allo stesso ispettore di autorizzare le Commissioni, quando ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, di tenere udienze in località fuori dell'ordinaria sede.

Art. 16.

Le medaglie di presenza da corrispondersi per ogni giorno di adunanza ai membri delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra ai sensi dei Regi decreti 13 giugno 1920, n. 954, e 26 giugno 1921, n. 1030, e del R. decreto 11 maggio 1924, n. 665, sono elevate da L. 10 a L. 20 per i pubblici funzionari e da L. 15 a L. 30 per gli estranei all'Amministrazione dello Stato.

Ai presidenti della Commissione superiore di Venezia e di quella di Roma è data facoltà di assegnare al membro relatore in vertenze di particolare importanza sottoposte all'esame e al giudizio delle Commissioni stesse un supplemento non superiore in ogni caso al doppio del trattamento stabilito agli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1923, n. 453.

Art. 17.

All'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, modificato dagli articoli 2 e 5 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« I presidenti delle Commissioni, anche scaduto l'anno per il quale vennero nominati, continueranno ad esercitare le loro funzioni sino a quando non verranno di fatto sostituiti dai nuovi nominati ».

Art. 18.

Al 2° comma dell'art. 30 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, modificato con l'art. 3 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e con l'art. 2 del R. decreto-legge 19 marzo 1924, n. 381, sono sostituiti i tre seguenti:

« Per ogni membro effettivo saranno designati dalle suddette autorità due o più supplenti.

« La Commissione sarà costituita per decreto Reale in tre sezioni: della prima faranno parte i membri effettivi, e della seconda e terza i membri supplenti. E' data, però, facoltà ai presidenti delle tre sezioni di sostituire, d'intesa tra loro, in caso di assenza o impedimento, i membri di ciascuna sezione con quelli delle altre ed anche con i membri supplenti senza assegnazione fissa, purchè la sostituzione avvenga tra membri della stessa categoria.

« I membri, come sopra nominati, dureranno in carica un anno; se, però, non verranno sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno, si intenderanno confermati per l'anno successivo ».

Art. 19.

Le Commissioni potranno limitare, in relazione alle circostanze di fatto che caratterizzano le singole specie, gli effetti della decadenza di cui all'art. 22 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, alle denuncie o parti di denuncie viziate.

Art. 20.

Le decisioni della Commissione superiore sedente in Venezia e della Commissione centrale sedente in Roma, sono valide anche se prese con l'intervento di soli 5 membri, compreso tra essi il presidente.

Art. 21.

Per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923, l'ipoteca legale concessa a garanzia degli istituti sovventori, potrà essere iscritta entro il 31 gennaio 1927, anzichè entro il 31 gennaio 1926 come dispone l'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1925, n. 67.

Gli effetti a favore degli istituti sovventori della ipoteca legale concessa a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra con legge 21 agosto 1922, n. 1233, cessano col decreto di 4 anni dall'annotazione fatta dal conservatore delle ipoteche a margine della nota di iscrizione dell'avviso di emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa dell'anticipazione, anzichè col decorso di due anni come dispone il secondo capoverso dell'art. 3 della detta legge 21 agosto 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 174. — FAINI.

Numero di pubblicazione 180.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 41.

Proroga del divieto di esportazione del frumento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1320; 25 settembre 1924, n. 1462; 25 dicembre 1924, n. 2099, e 26 giugno 1925, n. 1046;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione del frumento continuerà ad essere applicato fino al 30 giugno 1926.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 140. — FAINI.

Numero di pubblicazione 181.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 40.

Trattamento doganale dei contatori di elettricità provenienti dall'Ungheria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2003, che dà piena e intera esecuzione alla convenzione commerciale provvisoria, stipulata il 20 luglio 1925, fra l'Italia e l'Ungheria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 27 dicembre 1925, data dell'entrata in vigore della Convenzione commerciale italo-ungherese, i contatori di elettricità — voce n. 493, lettera *b*) della tariffa doganale — di origine e provenienza dall'Ungheria sono ammessi all'importazione nel Regno sulla base del regime doganale della nazione più favorita.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 139. — FAINI.

Numero di pubblicazione 182.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 42.

Esenzione dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sopratassa di confine per il glucosio, il maltosio e loro sciroppi, nonchè per lo zucchero invertito, destinati ad usi industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il glucosio, il maltosio e loro sciroppi, nonchè lo zucchero invertito, sono esenti dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sopratassa di confine, quando sieno adulterati e destinati esclusivamente ad usi industriali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La detenzione in condizioni diverse da quelle prescritte di glucosio o di altro prodotto soggetto ad imposta di fabbricazione, adulterati a norma dell'articolo precedente o di qualsiasi provvedimento che accordi in tutto o in parte abbuono od esenzione dal tributo, e la loro rigenerazione

anche solo parziale o tentata, o la sottrazione ad imposta mediante simulata denaturazione o con qualunque altro atto fraudolente, sono punite, ove le rispettive leggi non prevedano una pena uguale o superiore, con multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare, e ciò indipendentemente dalle penalità eventualmente comminate in altre leggi.

In ogni caso sarà dovuta l'imposta frodata o che potè essere frodata, indipendentemente dall'applicazione delle pene suddette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 141. — FAINI.

Numero di pubblicazione 183.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 45.

Conferimento del diploma di professore di disegno architettonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 860;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 860, e dell'art. 81, comma 4, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, le Regie accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, sono autorizzate a rilasciare per titoli ed esami o per soli titoli il diploma di professore di disegno architettonico nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1926, in una unica sessione.

Coloro che aspirino a conseguire per esami detto diploma non sono tenuti a produrre titoli di studi artistici o di cultura, compresa la licenza dal corso speciale di architettura, ma dovranno però esibire titoli comprovanti la propria attività artistica e professionale già svolta.

Coloro che aspirino a conseguire per titoli detto diploma dovranno presentare un adeguato numero di disegni o progetti da loro seguiti nonchè documenti dai quali risulti che essi esercitano la professione dell'architettura.

Art. 2.

Agli effetti di cui all'articolo precedente il compito del giudizio degli esami e dei titoli spetta a una speciale Commissione nominata dal presidente di ciascuna Accademia e costituita del presidente stesso dell'Accademia dei professori di architettura dell'Accademia e del Liceo artistico, di due professori dell'Accademia e di due artisti estranei.

Art. 3.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 81, comma 4°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 171. — FAINI.

Numero di pubblicazione 184.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 44.

Modificazioni al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee ed alla legge tributaria ciclistica ed automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

Vista la legge tributaria ciclistica ed automobilistica, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine massimo da assegnarsi alla validità delle bollette di importazione temporanea delle autovetture appartenenti a coloro che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno è di un anno, con decorrenza, ove la operazione venga effettuata con la presentazione di equivalenti documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati, dalla data di emissione di tali documenti.

Art. 2.

L'art. 15 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, è modificato come appresso:

« Compete franchigia da tassa per tre mesi ai velocipedi, motocicli ed alle autovetture ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all'estero. Tale franchigia decorre dal giorno della temporanea importazione e viene computata tenendo conto, entro i limiti di un anno, della somma degli effettivi periodi di soggiorno nel Regno, quali debbono risultare dalle annotazioni apposte dagli uffici doganali nei documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati. Tale somma deve corrispondere al periodo complessivo di tre mesi.

« Le autovetture estere ad uso privato possono circolare nel Regno anche per altri nove mesi, contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese: il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi ufficio del registro.

« L'autovettura estera non riesportata alla scadenza di un anno si considera nazionalizzata, e non può circolare nel Regno senza il pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere sino al termine dell'anno solare, computando per un mese intiero la frazione del mese nel quale si verifichi la scadenza.

« Le precedenti disposizioni stabilite per le autovetture si applicano agli autoscafi esteri ad uso privato temporaneamente importati.

« Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero, nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 143. — FAINI.

Numero di pubblicazione 185.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 43.
Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313 modificato con R. decreto legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea giusta la tabella 1 allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea		Termine massimo accordato per la riesportazione
Burro di cocco	Per la fabbricazione di biscotti farciti (Wafers).	Kg.	100	1 anno
Amido	Per la fabbricazione del glucosio.	»	100	1 »
Malto.	Per la fabbricazione della birra (concessione provvisoria per la durata di due anni).	»	100	1 »
Pelli da pellicceria conciate	Per essere tinte o per altri lavori di rifinitura (concessione provvisoria da valere per due anni).	»	100	1 »
Legno di faggio segato per il lungo	Per la costruzione delle automobili (concessione provvisoria per la durata di due anni).	»	500	2 »
Ferro e acciaio in barre o verghe tonde (vergella)	Per la fabbricazione di raggi per automotocicli.	»	100	1 »
Ferro e acciaio greggio, laminato a caldo nelle dimensioni di mm. 150 a 300 di larghezza e mm. 1 a 2 di spessore.	Per la fabbricazione di nastro laminato a freddo nero o stagnato, da riesportare vuoto o pieno di merci.	»	100	1 »
Filo di ottone.	Per la fabbricazione di viti per raggi di automotocicli (nipples).	»	100	1 »
Apparecchi per freno a vuoto « Hardy ». Otturatori per boccole. Sistemi ungitori - Dinamo « Dick ». Quadri di distribuzione illuminazione. Batterie accumulatori. Pile « Noizette ». Iniettori per riscaldamento a vapore sistema « Koerting ». Apparecchi per ventilazione di lame di vetro per finestre. Fornelli completi di tipo speciale Bacinelle per lavabo ed impianti di « Water-closet ». Pannelli intarsiati	Per il completamento o per la rifinitura di vetture ferroviarie letto o ristorante (concessione provvisoria per la durata di due anni).	illimitata		1 »
Esplosivo a base di nitrocellulosa tipo Rottwel.	Per il confezionamento di cartucce (concessione provvisoria da valere per sei mesi e limitatamente a 165 (tonnellate di esplosivo).	Kg.	100	6 mesi

Art. 2.

L'importazione temporanea vigente per le merci appresso indicate è estesa alle seguenti lavorazioni:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Ghisa da fusione	Per la fabbricazione di getti di ghisa malleabile di qualsiasi specie o di oggetti ed apparecchi di ghisa smaltata per impianti idraulici e sanitari (concessione provvisoria da valere per due anni)	Kg. 100	1 anno
Fili di ferro, di acciaio, di rame, di alluminio, greggi, lucidi, stagnati o zincati	Per la fabbricazione delle tele e delle reti metalliche	» 100	1 »

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la attuazione delle concessioni previste con gli articoli precedenti, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato con R. decreto-legge 11 giugno 1923, n. 1313.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 142. — FAINI.

Numero di pubblicazione 186.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 46.

Disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la Guerra, la Marina e l'Aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Disposizioni normali.

Art. 1.

Al personale in servizio di prova, provvisto di assegno mensile, sono concesse le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Il secondo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° luglio 1925:

« Il personale in prova, proveniente da altri ruoli, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del citato Regio decreto, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui all'articolo medesimo, le indennità temporanee mensili, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo ».

Art. 2.

Il trattamento, di cui agli articoli 1, 4 e 5 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, non può eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito all'atto della nomina in ruolo e delle indennità temporanee mensili assegnate al personale civile di ruolo.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e al comma precedente del presente articolo sono applicabili anche al personale straordinario, avventizio, giornaliero, diurnista, cottimista o altro non di ruolo, che abbia conseguito o consegua la nomina in ruolo in seguito a concorso pubblico.

Il personale medesimo è esonerato dal prestare servizio di prova, qualora all'atto della nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio. In tal caso il predetto personale è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello, sottoposto a periodo di prova, che lo preceda nella graduatoria dello stesso concorso.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Il termine per l'ammisione agli esami di concorso di cui al secondo comma dell'articolo 45 del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col primo comma dell'articolo 48 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è ridotto a quattro anni per gli impiegati provvisti di laurea o di titolo equipollente e a sei anni per quelli che non posseggono tali titoli di studio, fermo il computo del servizio di combattente nei modi e nei limiti di cui all'articolo 9 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

I posti disponibili nel grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C* e quelli che si rendano vacanti nel grado

medesimo entro il primo triennio dell'attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferiti in ragione:

a) di un posto, in base ad apposita graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati del grado dodicesimo che abbiano, entro il mese che precede quello in cui ha luogo la seduta del Consiglio di amministrazione, compiuto otto anni di servizio, valutati giusta il secondo comma dell'articolo 11 del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) di due posti, per anzianità congiunta al merito, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, agli impiegati del grado dodicesimo che abbiano compiuto dieci anni di servizio, valutati ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Resta ferma, agli effetti del compimento dei periodi di cui sopra, la valutazione del servizio di combattente, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 11 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi sono ridotti di quattro anni.

Rimangono immutati, se più favorevoli, i periodi di servizio stabiliti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado undecimo del personale di gruppo C dei ruoli speciali o tecnici, e nulla è innovato circa le modalità di conferimento della promozione, fissate dalle disposizioni medesime.

Art. 5.

Il personale assegnato al grado decimo, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, è collocato in detto grado con anzianità decorrente dalla nomina ad archivista di prima classe, tenuto altresì conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo, nonchè delle riduzioni e detrazioni valutabili, per il tempo decorso successivamente a detta nomina, nel grado ricoperto all'attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti del presente articolo il beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è calcolato con arrotondamento sull'anzianità di classe al 1° dicembre 1919.

Nessuna corresponsione di arretrati è dovuta, in applicazione del presente articolo, per il periodo anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli impiegati ed agenti che aspirino a far passaggio in ruoli trasferiti, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso, ad altra Amministrazione, si considerano appartenenti all'Amministrazione medesima.

Il personale già nominato o da nominare nei ruoli del gruppo C, in base agli esami di cui all'indicato articolo 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è collocato nel grado dodicesimo, ferma, ad ogni effetto, la valutazione, nel grado medesimo, dell'anzianità computabile a norma delle disposizioni vigenti per il personale assunto al grado iniziale dei ruoli indicati.

Il collocamento di cui al comma precedente ha luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore esistano, o risultino in conseguenza del collocamento medesimo, corrispondenti vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche al personale ivi indicato, che abbia già conseguito la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Disposizioni normali.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 55 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori per i servizi del Tesoro sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado ottavo ».

Art. 8.

L'articolo 6 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1187, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado undecimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo C sono conferite, su designazione del Consiglio di amministrazione, in ragione di un posto mediante graduatoria di merito e di due posti per anzianità congiunta al merito, agli impiegati del grado dodicesimo del ruolo stesso, che abbiano compiuto tre o cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente ».

Art. 9.

Ai magazzinieri di vendita dei generi di privative è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1925, un supplemento di aggio nella seguente misura:

L. 2500 se l'importo dell'aggio è inferiore a L. 13,700;
L. 3000 se l'importo dell'aggio è da L. 13,700 a L. 16,000;
L. 3500 se l'importo dell'aggio è superiore a L. 16,000.

Il supplemento di aggio non è utile ai fini di pensione ed è regolato con le norme relative al supplemento di servizio attivo.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1187, è modificato come segue:

« L'anzianità da attribuirsi, a mente del comma primo dell'articolo 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli impiegati collocati nei gradi ottavo e nono del ruolo del gruppo A e nel grado nono del ruolo del gruppo B, i quali, nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919, avevano conseguito, rispettivamente, lo stipendio di L. 5000, se collocati nel grado ottavo, o di L. 4000, se nel grado nono, esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, decorre dalla data di conferimento di detto stipendio. Per gli impiegati collocati nel grado ottavo del ruolo del gruppo B, l'anzianità decorre dalla data della nomina a geometra principale. La frazione di anno si computa per anno intero ».

Il terzo comma del predetto articolo 14 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1187, è modificato come segue:

« Agli effetti del collocamento nel grado undecimo è valutata, agli impiegati del gruppo C assegnati a detto grado,

a norma dell'articolo 12 del presente decreto, l'anzianità nel grado di aiutante, disegnatore e computista, tenuto conto delle abbreviazioni di periodo già maturate, e degli aumenti di anzianità, nonchè delle riduzioni e detrazioni, applicate per qualsiasi titolo, diminuita del numero di anni stabilito dalla tabella n. 19, allegata al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per il conseguimento del quarto aumento periodico di stipendio ».

Il presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1923.

Art. 11.

I segretari dei ruoli dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, e degli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, a cui fu applicata la disposizione dell'articolo 25 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e che in base all'articolo 45 (primo comma) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, siano stati assegnati al grado nono, sono collocati nel grado stesso, a decorrere dal 1° dicembre 1923, con anzianità utile dalla data da cui conseguirono, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, lo stipendio di L. 4000, al netto degli aumenti stabiliti coi decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, tenuto conto, altresì, dei benefici per abbreviazioni di periodo e per aumenti d'anzianità, ai sensi dell'articolo 50 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e delle riduzioni e detrazioni applicate per qualsiasi titolo.

Disposizioni varie.

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 758, è aggiunto il seguente periodo:

« Per i magazzinieri di vendita dei generi di privative, i quali abbiano ricoperto un posto classificato di grado sesto nei ruoli organici di cui all'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il predetto limite di L. 19,777 è elevato a L. 21,111, ferma la deduzione dell'indicata quota di un decimo ».

Il secondo comma del medesimo articolo 5 del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 758, è sostituito dal seguente:

« L'indennità diretta o di riversibilità sarà liquidata sul la media degli stipendi o degli aggi percepiti nei tre esercizi finanziari anteriori alla data di cessazione dal servizio, computando gli aggi nei modi stabiliti dal comma precedente ».

Art. 13.

L'interruzione del servizio determinata da obblighi militari non esclude l'applicabilità delle disposizioni relative alla sistemazione in ruolo nei riguardi del personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altro personale non di ruolo comunque denominato, in servizio anteriormente all'8 maggio 1924.

Art. 14.

Le disposizioni del Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319, non si applicano ai personali non di ruolo assunti in qualità di giornalieri, diurnisti, cottimisti, o altra analoga, che non sia quella di avventizio o straordinario nominato con provvedimento Reale o ministeriale.

Art. 15.

L'aumento delle paghe, stabilito al numero 1 del terzo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 31 marzo 1925 n. 363, non spetta quando il personale ivi contemplato si trovi in una delle posizioni che implichino, per il personale fornito di supplemento di servizio attivo, la sospensione del supplemento medesimo.

L'aumento stabilito al numero 2 del citato articolo 1, a favore degli incaricati stabili e degli operai permanenti, non è corrisposto nei casi in cui cessa il diritto alla paga o retribuzione, ed è ridotto proporzionalmente quando la paga o la retribuzione spettino in misura ridotta.

L'aumento di cui al precedente comma secondo non è computabile per la determinazione di assegni da corrispondersi in sostituzione delle paghe o delle retribuzioni, e ad esse commisurati, fatta eccezione per i sussidi in seguito a infortunio per cause di servizio, per i quali ha luogo la riduzione proporzionale anzidetta.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, al personale avventizio, straordinario od assimilato, avente diritto alle indennità temporanee mensili, non si tiene conto dei miglioramenti economici concessi al personale medesimo giusta il numero 3 del terzo comma del predetto articolo 1 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Il presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1925. Sono, peraltro, condonate le corresponsioni eventualmente avvenute, in contrasto col disposto del presente articolo, sino alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 16.

Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non si applicano all'indennità d'alloggio assegnata al personale dell'amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato a norma dell'articolo 9 del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792.

Il disposto del presente articolo ha effetto dal 1° dicembre 1923.

Art. 17.

All'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

« Nella tabella organica cui appartengono i funzionari fuori ruolo saranno lasciati complessivamente scoperti tanti posti quanti sono i funzionari nell'indicata posizione.

« Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che autorizzano a provvedere, nei riguardi dei Presidenti e Consiglieri di Stato, nelle forme di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304 ».

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e di quelle, concernenti le materie regolate dal decreto stesso, approvate con altri provvedimenti, comprese le norme relative alle promozioni di grado, contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Con la formazione del testo unico di cui al precedente comma sarà rettificata la tabella di classificazione del personale per gruppi e gradi, di cui all'allegato 1 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in relazione alle variazioni apportate ai ruoli organici con provvedimenti successivamente emanati.

E' data facoltà al Governo del Re di introdurre nel testo unico anzidetto norme complementari e integrative.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto sono estese al personale di ruolo delle nuove provincie, in attività di servizio, proveniente dal cessato regime, in quanto non contrastino con le norme speciali in vigore per il personale medesimo.

Il presente decreto non si applica al personale delle ferrovie dello Stato.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1926, in quanto non sia diversamente stabilito negli articoli precedenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 172. — FAINI.

Numero di pubblicazione 187.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 48.

Norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti all'attuazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo del personale civile dipendente dallo Stato saranno conferiti, con assoluta precedenza, agli invalidi di guerra nel seguente ordine, sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti in ciascun ruolo:

a) agli invalidi di guerra impiegati di ruolo che, avendo diritto, in base alle vigenti norme, al passaggio in categoria superiore, non abbiano ancora ottenuto la relativa nomina, ed agli altri che tale diritto conseguano in base alle disposizioni del presente decreto;

b) agli invalidi di guerra straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti, o comunque impiegati non facenti parte dei ruoli predetti, ovvero operai di ruolo od avventizi, che abbiano diritto, in base alle vigenti norme, alla sistemazione nei ruoli medesimi, ed agli altri che tale diritto conseguano in base alle disposizioni del presente decreto;

c) agli invalidi di guerra assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924 tra il personale indicato nella precedente lettera *b*), purchè abbiano prestato almeno un anno di servizio alla data di attuazione del presente decreto, e siano riconosciuti in possesso degli altri requisiti prescritti, per il personale predetto, ai fini della sistemazione in ruolo;

d) agli invalidi di guerra riconosciuti idonei nei concorsi di cui all'art. 9 del presente decreto, relativamente agli impieghi dei gruppi *A*, *B* e *C*.

Agli effetti della sistemazione di cui alla precedente lettera *b*), rimangono ferme le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 169 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, circa l'aumento transitorio, ove occorra, delle proporzioni stabilite dal citato art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La sistemazione di cui alla precedente lettera *c*) ha luogo nella Amministrazione, cui gli invalidi appartengono, o, in caso di mancanza della categoria o di insufficienza di posti, in altra Amministrazione, con le modalità stabilite col primo comma dell'art. 17 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, dopo effettuato il collocamento degli invalidi di guerra da quest'ultima dipendenti.

Nei riguardi del personale subalterno, qualora, dopo l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), non siano raggiunte le proporzioni stabilite dalla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, ciascuna Amministrazione conferirà i posti disponibili, nei prescritti modi, ad invalidi estranei all'Amministrazione, sino al raggiungimento delle proporzioni medesime.

Art. 2.

Gli impiegati od agenti di ruolo, riconosciuti invalidi di guerra, ai sensi delle vigenti disposizioni, che in virtù dell'articolo 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modicazioni ed estensioni, abbiano chiesto entro il 31 dicembre 1923, o chiedano nel termine di cui al primo comma dell'articolo 8 del presente decreto, di far passaggio in categoria superiore della propria o di altra Amministrazione, posono essere nominati, entro il limite dei posti vacanti alla data del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo a cui aspirano, qualora nel giudizio di merito, prescritto dagli articoli 12 e 14 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, abbiano riportata o riportino la media di sette decimi.

Il personale di cui al comma precedente, a seconda che appartenga alla stessa o ad altra Amministrazione, è classificato in separate graduatorie, da formarsi nei modi stabiliti dai citati articoli 12 e 14, e distinte da quelle ivi previste, e collocato in ruolo dopo gli impiegati ed agenti excombattenti che abbiano conseguito o conseguano titolo al passaggio nella propria o in altra Amministrazione con la media di otto decimi.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo 17 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, che consente la sistemazione degli invalidi di guerra, di cui all'articolo stesso, in amministrazione diversa da quella di appartenenza, si applica anche quando in

quest'ultima manchi la categoria, alla quale gli invalidi predetti possano aspirare, per il titolo di studio di cui sono provvisti.

Art. 4.

I passaggi di categoria di cui all'articolo 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, si effettuano anche posti resisi vacanti dopo il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, e fino alla data del presente decreto, e sono consentiti altresì a coloro che, trovandosi nelle altre condizioni prescritte, abbiano conseguito il necessario titolo di studio prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stablito al primo comma del successivo articolo 8.

I passaggi predetti si effettuano dopo la sistemazione degli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 1 lettere *a*) *b*) e *c*) del presente decreto, e possono, ove ne sia data autorizzazione nelle forme di cui al successivo articolo 9, precedere le altre sistemazioni previste dalla lettera *d*) dell'articolo medesimo, con riserva di anzianità in favore degli invalidi ivi indicati.

Art. 5.

Le norme in vigore, comprese quelle del presente decreto, riguardanti le sistemazioni in ruolo di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o altro personale non di ruolo ex-combattente, comunque denominato, di operai di ruolo od avventizi ex-combattenti, di vedove, orfani, madri, sorelle nubili dei caduti in guerra, si applicano anche al personale predetto, assunto in servizio successivamente al 1° dicembre 1923 e sino all'8 maggio 1924, che risulti in possesso degli altri prescritti requisiti.

Le sistemazioni di cui sopra si effettuano dopo l'applicazione degli articoli 1 a 4 del presente decreto e degli articoli 48, 49 e 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, salva la eventuale precedenza, con riserva di anzianità, sulle assunzioni degli invalidi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 del presente decreto, analogamente a quanto è prescritto nel capoverso del citato articolo 4.

Le sistemazioni medesime precedono in ogni caso quelle del personale non ex-combattente di cui all'articolo 6 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e si effettuano anche per gli ex-combattenti in servizio al 1° dicembre 1923 ovvero successivamente entro l'8 maggio 1924, che, al momento in cui la sistemazione in ruolo risulti possibile, non si trovino più in servizo per ragioni ad essi non imputabili, purchè, oltre a possedere i prescritti requisti, abbiano complessivamente prestato almeno un anno di lodevole servizio

Per le sistemazioni indicate si prescinde dai limiti di età prescritti per le ordinarie assunzioni in ruolo.

La sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 6 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, ha effetto per il personale indicat nell'articolo medesimo che presti servizio nelle Amministrazioni dello Stato almeno dall'8 maggio 1924.

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 18 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, riguardante sistemazione in ruolo di impiegati, agenti ed operai ex-combattenti, è sostituito dal seguente:

« Il personale indicato nei precedenti commi, che, per insufficienza di posti, o per mancanza della categoria alla quale possa aspirare, per il titolo di studio di cui sia provvisto, non consegua la sistemazione in ruolo presso l'Amministrazione cui appartiene, può ottenerla, con le stesse modalità, presso altra Amministrazione, nei posti che risultino disponibili dopo effettuato il collocamento del personale anzidetto da quest'ultima dipendente ».

Art. 7.

Il personale ex-combattente, nonchè quello che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 19 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto, dopo l'8 maggio 1924, presso le Amministrazioni dello Stato, in qualità di straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o in altre categorie non di ruolo comunque denominate, ovvero come personale operaio di ruolo od avventizio, che risulti in possesso degli altri requisiti prescritti dal primo comma dell'articolo 18 del predetto decreto, può ottenere la sistemazione nei ruoli della propria o di altra Amministrazione, purchè abbia prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data di attuazione del presente decreto e riesca vincitore in appositi concorsi per titoli, da indirsi dalle singole Amministrazioni, per la metà dei posti che risulteranno dispobinili entro il 1° aprile 1926, nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, dopo le sistemazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, estese con l'ultimo comma dell'articolo 5 del presente decreto.

Nei concorsi di cui sopra è tenuto conto principalmente dei certificati di servizo da rilasciarsi dai competenti uffici.

I posti conferiti mediante i concorsi predetti sono computati a diminuzione della quota riservata agli ex-combattenti a norma dell'articolo 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'articolo 13 del presente decreto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, che non consegua la sistemazione in ruolo in base ai concorsi medesimi, ha diritto di precedenza nelle nomine a posti di ruolo, rispetto agli ex-combattenti non invalidi di guerra estranei alle Amministrazioni dello Stato, quando risulti idoneo negli ordinari concorsi per esami, fermo il limite massimo della quota anzidetta.

Analoga precedenza spetta al personale di cui sopra, in servizio alla data di attuazione del presente decreto, che non possa partecipare ai concorsi per titoli per difetto della prescritta anzianità di servizio.

Art. 8.

Il personale che ritenga di potersi avvalere delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, circa i passaggi in categoria superiore e le sistemazioni in ruolo, deve presentare la relativa documentata istanza alla Amministrazione dalla quale dipende, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nella domanda deve essere designata l'Amministrazione presso cui l'interessato preferisca di ottenere il passaggio in categoria superiore o la sistemazione in ruolo, qualora nell'Amministrazione di appartenenza manchi il ruolo relativo o si presumano insufficienti i posti disponibili.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire che la documentazione circa i requisiti militari indicati nella istanza, sia completata non oltre trenta giorni dal termine di cui al precedente comma primo.

Gli interessati, che, ai fini di cui sopra, avessero già presentato domanda, devono darne comunicazione, con tutti i possibili richiami, all'Amministrazione dalla quale dipendono, entro il termine di cui al predetto primo comma.

Il personale di cui al primo comma dell'art. 7 del presente decreto deve dichiarare entro il termine medesimo

che trovasi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dall'articolo predetto, salvo a presentare le documentate istanze di ammissione ai concorsi previsti dallo stesso articolo, con le modalità che saranno prescritte nei decreti ministeriali che indiranno i concorsi medesimi.

Art. 9.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i singoli Ministri, le singole Amministrazioni possono essere autorizzate ad effettuare i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo del personale da esse dipendente, prima ancora che siano ultimati i collocamenti degli invalidi, i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo del personale ex-combattente proveniente da altra amministrazione, con riserva di anzianità, secondo le precedenze di nomina stabilite dalle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto.

Con analoghi decreti le Amministrazioni stesse possono essere autorizzate ad assumere, mediante concorsi per esami, nuovo personale anche quando non siano ultimati i predetti passaggi e sistemazioni, sia del proprio personale, che di quello proveniente da altra Amministrazione, con riserva di anzianità ai sensi del precedente comma.

Ferma l'applicazione dell'articolo 1, lettera *d*) del presente decreto, i vincitori di concorsi già consentiti con particolari disposizioni legislative, che non siano stati nominati in ruolo alla data di attuazione del presente decreto, potranno conseguire la nomina stessa quando ne sia data autorizzazione con provvedimenti analoghi a quelli sopra indicati, ferma sempre la predetta riserva di anzianità.

Art. 10.

E' istituita presso il Ministero delle finanze una commissione per l'esame delle istanze, la formazione delle graduatorie e la assegnazione ai posti vacanti nei vari ruoli delle Amministrazioni dello Stato, del personale ex-combattente che, a norma delle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, abbia diritto al passaggio a categoria superiore od alla sistemazione in ruolo, e che non possa trovare collocamento nell'Amministrazione da cui dipende per difetto di posti vacanti o per mancanza della categoria cui il personale stesso possa aspirare in base al titolo di studio di cui sia provvisto.

La commissione sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e ne faranno parte: un Consigliere di Stato, presidente, un rappresentante della Corte dei conti, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero delle finanze ed un delegato per ciascun Ministero.

Art. 11.

Le nuove nomine in ruolo conseguenti a passaggi di categoria o sistemazione in ruolo del personale ex-combattente, hanno decorrenza, a tutti gli effetti, dal primo del mese successivo alla data in cui i relativi posti si siano resi disponibili, ed in ogni caso da data non anteriore al 1° gennaio 1925

Le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche al personale ex-combattente che abbia già conseguito la nomina per passaggio di categoria e sistemazione in ruolo, salvo il disposto dell'art. 168 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i passaggi di ruolo effettuati a norma delle disposizioni emanate anteriormente al decreto medesimo.

Art. 12.

Gli ex-combattenti, già nominati o da nominare nei ruoli del personale civile del gruppo *C* in seguito a passaggi di categoria consentiti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, sono collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1925, ferma, ad ogni altro effetto, la valutazione, nel grado medesimo, della anzianità computabile a norma delle disposizioni vigenti per il personale assunto al grado iniziale dei ruoli predetti.

I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore esistano, o risultino in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche agli ex-combattenti ivi indicati i quali abbiano già conseguita la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*.

Art. 13.

Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono riservarsi agli ex-combattenti, nelle nuove assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex-combattenti che risultino idonei nei concorsi relativi.

Art. 14.

In applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, che conferiscono diritti di precedenza agli ex-combattenti riconosciuti idonei negli esami di concorso per l'ammissione nei ruoli del personale civile dipendente dallo Stato, le Commissioni esaminatrici debbono, all'inizio dei propri lavori, stabilire il minimo dei requisiti necessari per far luogo al riconoscimento dell'idoneità.

Ove non sia diversamente disposto da norme in vigore, comprese quelle del presente decreto, le precedenze predette riguardano il diritto all'assunzione in ruolo e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

Art. 15.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che escludono l'applicablità ai ruoli di cui al primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, delle norme speciali concernenti i passaggi di categoria, le sistemazioni in ruolo e le nuove assunzioni di ex-combattenti.

Art. 16.

Le norme di cui all'art. 9 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, valgono anche agli effetti dei concorsi e delle graduatorie di merito per le promozioni al grado nono dei ruoli tecnici e speciali, per le quali siano stabiliti periodi minimi di anzianità, nei gradi inferiori, diversi da quelli previsti nelle disposizoni richiamate nell'articolo predetto.

Art. 17.

Ferme le disposizioni dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di coloro che abbiano prestato servizio militare

durante la guerra, ai concorsi di nomina al grado iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è protratto, per i decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età.

Art. 18.

La disposizione di cui all'art. 193 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile, con effetto dal 1° luglio 1925, agli ex-combattenti forniti di diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, assunti in servizio in base al concorso indetto con Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, che abbiano conseguito la nomina a procuratore delle Imposte e del Registro dal 1° dicembre 1923.

Art. 19.

Il personale ex-combattente assegnato ai ruoli del gruppo *C* delle amministrazioni delle imposte dirette e del demanio e delle tasse sugli affari, in seguito a nomina a volontario, ottenuta per effetto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, compreso quello di cui all'art. 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, può, se ne faccia domanda entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto, essere trasferito con precedenza sulle assunzioni e sistemazioni in ruolo previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, al grado iniziale dei ruoli appartenenti al gruppo anzidetto delle amministrazioni delle dogane e delle privative.

Ai fini della determinazione dello stipendio in quest'ultimo grado è computata, con le abbreviazioni, gli aumenti e le riduzioni eventualmente applicabili, l'anzianità decorrente dalla assunzione nei ruoli cui attualmente detto personale appartiene.

Art. 20.

Il personale ex-combattente, e quello che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 19 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto presso le Prefetture del Regno sino all'8 maggio 1924, per i servizi di assistenza agli orfani di guerra, che abbia i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, per la sistemazione del personale avventizio, straordinario o altro non di ruolo comunque denominato, può essere sistemato con le modalità di cui alle disposizioni medesime, nei ruoli del Ministero dell'interno, quando risulti addetto, senza interruzione ai servizi sopra indicati, sino alla data di attuazione del presente decreto.

Art. 21.

Il personale che abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli in base alle disposizioni a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, emanate anteriormente al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considera come già appartenente al nuovo ruolo fino dal 1° dicembre 1922, oltre che per gli effetti di cui all'articolo 168 del decreto predetto, anche per la determinazione del grado da conferirsi e per l'attribuzione dello stipendio spettante alla data del passaggio effettivo, salvo il disposto dell'art. 11 ultimo comma, e dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 22.

Il periodo di tempo computato, a mente dell'art. 168 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 15 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, ai fini dell'attribuzione dell'anzianità nel grado undecimo, vale altresì agli effetti del compimento dei periodi minimi di servizio stabiliti col secondo comma dell'articolo 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado decimo degli impiegati ex combattenti, appartenenti a ruoli dei gruppi *A* e *B*.

Art. 23.

All'articolo 160 del Regio decreto 11 dicembre 1923, numero 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Negli scrutini per le promozioni di grado da conferire per merito comparativo il Consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio dei singoli candidati, valuterà sempre quali titoli di merito facendone constare nei verbali delle proprie deliberazioni, le benemerenze conseguite alla partecipazione alla guerra, previste dal primo comma del presente articolo ».

Art. 24.

La valutazione dei benefici di cui agli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 7, 8 e 28 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e 6, 7 e 23 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, e successive modificazioni ed estensioni, ha effetto, per il personale nominato in ruolo prima del 24 maggio 1915, nel grado attualmente ricoperto o eventualmente in quelli superiori, quando o per la parte che non abbia dato luogo in grado precedente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

La corresponsione degli aumenti, che, in seguito all'applicazione del precedente comma, vengano a risultare già maturati alla pubblicazione del presente decreto, decorre dal 1° luglio 1925.

Art. 25.

Il personale ex-combattente dipendente dal Ministero delle comunicazioni, escluse le Ferrovie dello Stato, che abbia diritto al passaggio a categoria superiore od alla sistemazione in ruolo in base alle vigenti disposizioni generali, comprese quelle del presente decreto, ovvero in base a disposizioni speciali, sarà sistemato unicamente nei ruoli del Ministero medesimo, escluse sempre le Ferrovie dello Stato

Tuttavia il personale predetto che entro il 31 dicembre 1925, non trovi sistemazione in ruolo o non ottenga il passaggio in categoria superiore per insufficienza di posti, potrà, in base a domande da presentarsi entro il termine perentorio di cui al primo comma del precedente articolo 8 direttamente alle amministrazioni prescelte, essere assunto in ruoli, dipendenti da altri Ministeri, appartenenti a gruppo corrispondente al titolo di studio di cui sia in possesso, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1926, ovvero se posteriore, dal primo del mese successivo a quello in cui i relativi posti si rendano eventualmente vacanti, ferme le nomine con relative decorrenze, già disposte, od in corso, presso i Ministeri predetti, secondo le norme di cui al presente decreto, e quelle in esso richiamate.

Il riconoscimento della idoneità è riservato al Consiglio di amministrazione del Ministero dal quale dipendono i ruoli in cui dovrebbe avere effetto il passaggio.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o che risultino con esse incompatibili.

Art. 28.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo che sia diversamente stabilito negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 173. — FAINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1925.
Scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Oristano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i rapporti dell'autorità giudiziaria;
Ritenuto che quattro componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Oristano, resisi dimissionari, benchè successivamente rieletti dall'assemblea degli avvocati, si sono rifiutati di assumere la carica, rendendo così impossibile la costituzione ed il funzionamento di quel Consiglio, con grave pregiudizio degli interessi del foro e delle parti;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento di esso e di affidarne temporaneamente le funzioni ad un Commissario straordinario;
Visto il parere di massima espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 novembre 1925;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Oristano è sciolto dalla data di pubblicazione del presente decreto, e le attribuzioni di esso, fino a quando non sarà ricostituito, saranno esercitate dall'avv. cav. Contini Vinci Attilio, già presidente del Consiglio stesso.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.
Divieto alla Società cooperativa di assicurazioni « La previdenza sociale » di assumere nuovi affari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Ritenuto che la Società anonima cooperativa di assicurazioni « La previdenza sociale », si trova in istato di irregolare funzionamento;

Decreta:

E' fatto divieto alla Società anonima cooperativa di assicurazioni « La previdenza sociale » di assumere nuovi affari.
E' fissato in un mese, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il termine entro il quale la Società stessa deve, a sensi dell'art. 115 del citato regolamento, deliberare il proprio scioglimento anticipato e porsi in liquidazione, salvo l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 45 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;
Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti concorsi speciali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e secondo grado:

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.	20 Genova (2), Milano (7), Napoli (2), Padova (2) Palermo (3), Pavia, Torino (3).
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia. c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	a) 81 Bologna (4), Catania, Genova (3), Milano (3), Napoli (18), Padova (2), Palermo (22), Pavia (3), Pisa (3), Torino (2), Trieste (10). Venezia (10). b) 67 Catania (5), Firenze (2), Genova (3), Milano (7), Napoli (3), Padova (6), Palermo (15), Pavia (8), Pisa, Torino (2), Trieste (6). Venezia (9). c) 27 Bologna (3), Catania (3), Napoli (4), Padova (2), Palermo (5), Pavia (2), Torino (4), Trieste (2). Venezia (2).
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		175

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
3. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	30 Bologna (2), Catania (2), Genova (2), Milano (3), Napoli (6), Palermo (6). Pavia (3), Pisa, Torino (2), Trieste, Venezia (2).
4. Lettere classiche nel liceo.	Liceo: Lettere greche e latine.	15 Catania (3), Genova (3), Milano (3), Napoli (2) Padova, Palermo (3)
5. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	a) Liceo: Lettere italiane e latine. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia. d) Liceo femminile. Lingua e letteratura italiana e latina.	a) 13 Catania (5), Genova (2), Palermo (5), Torino. b) 16 Bologna, Catania (5), Genova (3), Palermo (2), Pavia, Torino (2), Trieste (2). c) 1 Palermo
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		30
6. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	a) Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria. b) Ginnasio isolato: Matematica. c) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	a) 22 Bologna (3), Genova (3), Milano (9), Napoli (2), Padova (3), Pavia, Roma, c) 2 Pavia, Venezia.
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		24

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
7. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica. b) Istituto tecnico: Matematica e fisica. c) Liceo scientifico: Matematica e fisica. d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	a) 7 Bologna (2), Catania, Firenze, Genova, Padova Palermo. b) 3 Bologna, Padova, Palermo, c) 2 Catania, Genova.
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		12
8. Scienze naturali e chimica	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. b) Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia. c) Istituto magistrale: Scienze naturali. geografia ed igiene d) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	a) 1 Bologna. b) 2 Pavia, Venezia. d) 1 Bologna.
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		4

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
9. Filosofia, storia e pedagogia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. b) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia. c) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. d) Liceo femminile: Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.	a) 10 Catania (4), Napoli (3), Palermo (3). b) 2 Catania, Palermo. c) 6 Catania (3), Palermo, Roma (2).
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		18
10. a) Lingua e letteratura inglese.	a) Scuola complementare: Lingua inglese. b) Ginnasio: Lingua inglese. c) Istituto tecnico: Lingua inglese d) Istituto magistrale: Lingua inglese. e) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese. f) Liceo femminile: Lingua inglese.	a) 21 Catania, Milano (7) Napoli (6), Palermo, Pavia, Pisa, Roma (3), Torino. b) 28 Catania (2), Genova, Milano (4), Napoli (7), Padova, Palermo (3), Pavia, Pisa, Roma (3), Torino (3) Venezia (2). c) 6 Firenze, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino. d) 3 Firenze, Milano, Torino.
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		58

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
10. *b*) Lingua e letteratura tedesca.	*a*) Scuola complementare: Lingua tedesca *b*) Ginnasio: Lingua tedesca. *c*) Istituto tecnico: Lingua tedesca *d*) Istituto magistrale; Lingua tedesca. *e*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca. *f*) Liceo femminile: Lingua tedesca.	*a*) 3 Padova (2). Venezia. *b*) 16 Bologna, Catania (2), Genova, Milano (2), Napoli (4), Palermo (2), Roma, Torino(2), Venezia. [illegible]) 10 Catania (2), Napoli, Palermo (2), Pavia. Pisa, Roma (2), Trieste. [illegible]) 8 Catania (2), Firenze Napoli, Palermo. Pavia. Pisa, Torino.
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	37
10. *c*) Lingua e letteratura spagnuola.	*a*) Scuola complementare: Lingua spagnuola. *b*) Ginnasio: Lingua spagnuola. *c*) Istituto tecnico: Lingua spagnuola.	*a*) 7 Genova (2), Milano, Napoli (2), Palermo (2). *b*) 6 Genova, Milano, Napoli (2). Palermo (2)
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	13
10. *d*) Sloveno.	*a*) Istituto tecnico: sloveno. *b*) Istituto magistrale: sloveno. *c*) Scuola complementare: sloveno. *d*) Ginnasio: sloveno.	*b*) 1 Trieste.
	Totale delle cattedre messe a concorso	1

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
11. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	11 Catania (2), Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia (2), Trieste (2), Venezia.
12. Materie giuridiche ed economiche.	*a*) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. *b*) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	*a*) 8 Padova, Pavia (2), Torino, Trieste (2), Venezia (2). *b*) 5 Firenze, Milano (2) Pisa. Trieste.
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	13
13. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	3 Napoli, Palermo, Pavia.
14. Costruzioni e topografia.	*a*) Istituto tecnico: costruzioni e disegno di costruzioni. *b*) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	*a*) 4 Milano, Padova, Palermo. Pavia. *b*) 4 Milano, Padova, Pavia, Pisa.
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	8
15. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	2 Pavia, Torino.

§ 2. — I concorsi di cui al precedente paragrafo hanno il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nei casi in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione per l'insegnamento delle discipline stesse.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda colonna per ognuno dei concorsi i titoli d'ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (3ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*), e sono determinati (4ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

§ 3. — I professori di ruolo nelle scuole medie Regie o pareggiate sono considerati pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degl'istituti per cui il concorso è valido e occupino una cattedra che corrisponda a ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

§ 4. — Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *a*) (titoli che hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando e per i professori di ruolo delle scuole medie o pareggiote che si trovino nelle condizioni del precedente paragrafo 3: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che siano provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando, tassa di L. 250; fatta eccezione di quelli di tali concorrenti che partecipano anche a un corrispondente concorso generale, per i quali la tassa di ammissione al concorso speciale è di L. 50.

§ 5. — Le tasse indicate nel precedente paragrafo si pagano all'Erario a mezzo di vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro di Roma. Si dovrà applicare sul vaglia stesso la marca da bollo per la quietanza. Il vaglia dovrà essere spedito dal mittente in busta chiusa affrancata al Procuratore del Registro a norma della circolare n. 9 del 7 giugno 1925 del Ministero delle Comunicazioni. La relativa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

§ 6. — Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne.

§ 7. — Non sono ammesse le persone che alla data del presente bando abbiano meno di 18 anni di età o che abbiano superato l'età di 45 anni; fatta eccezione delle seguenti categorie di persone che sono ammesse senza limite massimo di età:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole governative, in attesa di nomina in ruolo;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o sia stata soppressa;

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni.

Coloro che dichiarino di voler partecipare ai concorsi ai soli effetti del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio saranno ammessi senza il limite massimo di età.

§ 8. — Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 12, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, il gruppo del concorso a cui i candidati chiedono di partecipare, dimora e luogo ove essi intendono che sia fatta loro ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel § 9) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare,

o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal Sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autentica dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per gli ex combattenti o copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni delle autorità militari, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonna 2ª) annessa al presente bando. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1922, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) prova del pagamento della tassa come è prescritto, a seconda dei casi, nei precedenti §§ 4 e 5.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazione governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

I candidati possono fare riferimento nella domanda ai documenti e titoli già presentati nei concorsi espletati nel 1925 e non ancora da loro ritirati, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente paragrafo 8 che debbono essere di data non inferiore ai tre mesi alla data del presente bando.

La tassa di ammissione di cui alla lettera *m)* sarà rimborsata soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi siano revocati e non abbiano più luogo.

§ 9. — Coloro che intendono partecipare a più d'uno dei concorsi indicati nelle 1ª colonna dell'elenco di cui al § 1, debbono presentare altrettante domande, una sola delle quali deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre debbono essere allegati i certificati di cui alle lettere *g)* ed *h)*, il cenno di cui alle lettere *i)* ed *l)* e il documento di cui alla lettera *m)* del precedente paragrafo.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 2 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale debbono indicare nella domanda:

a) il nome e cognome dei propri genitori;

b) il luogo di nascita e di residenza propria e della famiglia;

c) il concorso a cui chiedono l'ammissione; e debbono unirvi il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica) e i documenti da cui risulti il pagamento della tassa e del contributo, come è prescritto nel § 4, lettera *b)*.

§ 10. — Ai documenti elencati negli articoli precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o da Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 11. — I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre), e del beneficio di cui al paragrafo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) debbono dimostrare tali loro qualità con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl'invalidi di guerra.

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 12. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 27 febbraio 1926.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata,

entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 13. — Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 14. — Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima delle prove orali limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse.

Il servizio d'insegnamento è computabile tra i titoli soltanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato tra i titoli ed è valutato dalla Commissione in base ai documenti militari; se sia preceduto o seguito da almeno un anno di servizio scolastico, è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo ed il servizio non lodevole, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 15. — Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta, pei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 *a*), *b*), *c*), *d*), 12 e 15 di cui all'elenco del § 1;

b) una prova grafica per il concorso di cui al n. 14;

c) una prova orale, oltre che nei concorsi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), in tutti gli altri concorsi.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi per i concorsi generali e speciali a cattedre di Regi Istituti Medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanati con R. decreto 18 gennaio 1925, n. 175.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di cinque ore dalla dettatura del tema.

La prova orale comprenderà due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte nella serie delle venti tesi degli accennati programmi d'esame per i concorsi. Il secondo esperimento consisterà in una lezione contenuta nei limiti delle cattedre messe a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 16. — Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso dell'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno lugo le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I concorrenti ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta sul Bollettino ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 17. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un regio notaio. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale.

§ 18. — Per ogni concorso saranno formate due graduatorie, la prima di vincitori, la seconda di idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello complessivo delle cattedre messe a concorso, indicato per ogni concorso nell'elenco di cui al § 1 del presente bando, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 8/10.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi per ordine di merito tutti i concorrenti provvisti dei titoli di ammissione di categoria *b*) di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando (titoli sprovvisti di valore pieno d'abilitazione per le discipline messe a concorso), purchè conseguano la votazione complessiva non inferiore a sei decimi.

I concorrenti con titoli di ammissione di categoria *b*) che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori non saranno compresi una seconda volta all'effetto del conseguimento del diploma d'abilitazione in quella degli idonei.

I concorrenti provvisti di titoli di ammissione di categoria *b*) che a norma del § 2 del presente bando abbiano dichiarato di voler limitare la loro partecipazione al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, saranno inclusi nella sola

graduatoria degli idonei, qualunque sia la votazione complessiva conseguita purchè non inferiore ai 6/10.

§ 19. — Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti deve essere riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 8/10, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, le Commissioni esaminatrici indicheranno nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattia contratte nei reparti stessi.

§ 20. I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 1° ottobre 1926 ed entro i limiti delle cattedre che a quella data risultino vacanti, e dopo che siano assunte in ruolo le persone aventi precedenti diritto a nomina.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 3 diretta al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale della istruzione media - indicando la sede o un numero di sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgono ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia allegate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia, inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto della precedente disposizione è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

§ 21. — Nei concorsi che dànno accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione dei vincitori a questi diversi tipi d'istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

Gli idonei non hanno nessun titolo per essere nominati, nemmeno in caso di rinuncia di qualcuno dei vincitori.

§ 22. — A tutti i concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei e a quelli compresi nella graduatoria dei vincitori che siano stati ammessi al concorso in base a uno dei titoli di categoria *b*), di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 3ª e 4ª della predetta tabella *A*.

§ 23. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 16 gennaio 1927.

Il Ministro: FEDELE.

Titoli di ammissione e diplomi d'abilitazione. TABELLA *A.*

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di laureati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa. Diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento del detto diploma. Diploma di materie letterarie conseguito negli Istituti Superiori di Magistero femminile entro il 31 dicembre 1924.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente) Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906. Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento)	Diploma d'italiano storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana, storia o geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea o diploma.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di filosofia e pedagogia consegui-	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		to negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento). Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.		
3. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea di filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
4. Lettere classiche nel liceo.	Come sopra.	Come sopra.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura latina e greca, in qualunque scuola media.
5. lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di materie letterarie o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento).	Diploma di italiano latino e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina storia in qualunque scuola media.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nelle precedente colonna
		Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.		
6. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.		**1. Laurea in matematica.** **2. Laurea in fisica.** **3. Laurea in scienze.** **4. Laurea in chimica.** **5. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale mineraria.** **6. Licenza fisico matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.** **7. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali.**	1. Diploma di matematica (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 5 o della laurea mista in scienze fisiche e matematiche). 2. Diploma di matematica nelle scuole medie di 1° grado (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 3, 4, 6 o della laurea mista in scienze fisiche e naturali) **3. Diploma di scienze (alle persone fornite della laurea in scienze conseguita dopo il 31 dicembre 1924. se il candidato non era iscritto l'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.**	1. Matematica in tutte le scuole medie; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare. 2. Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare. 3. Scienze naturali in tutte le scuole medie.
7. Matematica e fisica.	**Laurea mista in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita dopo tale data quando in questo secondo caso i candidati furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.**	**Laurea in matematica.** **Laurea in fisica.** **Laurea in ingegneria civile, industriale, navale mineraria.** **Laurea mista in scienze fisiche e matematiche (salvo il caso previsto nella colonna precedente).**	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
8. Scienze naturali e chimica.		Laurea in scienze. Laurea in chimica. Laurea in chimica e farmacia. Diploma in farmacia.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		Laurea in chimica industriale. **Laurea mista in scienze naturali e fisiche.** **Diplomi di scienze naturali e fisiche rilasciati dalle Regie Università di Roma o di Napoli o dal R. Istituto di Studi Superiori di Firenze alle alunne provenienti dalle soppresse sezioni di scienze dei R. Istituti superiori di Magistero femminile.**		
9. Filosofia, storia e pedagogia.		**Laurea in filosofia.** **Laurea in lettere.** **Laurea in giurisprudenza.** **Diploma di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, di pedagogia e morale degli studi superiori di magistero femminile (antico ordinamento).** **Diploma di italiano e latino, di storia e geografia, di pedagogia e filosofia degli istituti di magistero (nuovo ordinamento).**	**Diploma di filosofia e storia.**	**Filosofia, pedagogia, storia in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.**
10. (*a*, *b*, *c*, *d*). **Lingua e letteratura straniera.**	**Diploma di 2° grado all'insegnamento della lingua straniera messa al concorso.** **Diploma d'abilitazione conseguita nei corsi postuniversitari per la lingua straniera messa a concorso.**	**Diplomi di abilitazione di 1° grado per qualunque lingua straniera.** **Diploma di abilitazione di 2° grado, o di diploma postuniversitario o diploma dell' istituto superiore commerciale di Venezia per qualunque lingua straniera diversa da quella messa a concorso.**	**Diploma nella lingua e letteratura straniera messa a concorso.**	**Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.**

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito nel R. istituto superiore di commercio di Venezia entro il 2 febbraio 1924. Diploma di un istituto superiore di magistero femminile per la lingua straniera messa a concorso.	Laurea per qualunque lingua straniera dell'istituto superiore commerciale di Venezia. Diploma dell' istituto superiore commerciale di Venezia per la stessa lingua straniera messsa a concorso, conseguito dopo il 2 febbraio 1924. Laurea in lettere. Laurea in filosofia. Laurea in giurisprudenza. Qualunque diploma degli Istituti superiori di magistero, fatta eccezione del diploma per la lingua straniera messa a concorso.		
11. Computisteria e eagioneria.	Diploma di abilitazione all'insegnamento della ragioneria e computisteria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia conseguito prima del 2 febbraio 1924.	Diploma di ragioneria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia conseguito il 2 febbraio 1924 o posteriormente. Laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria. Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di commercio di Venezia. Laurea in matematica.	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria nelle scuole medie.
12. Materie giuridiche ed economiche.	Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era iscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, diploma di economia o diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia conseguiti il 2 febbraio 1924 o posteriormente.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche di tutte le scuole medie.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Diploma in economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia conseguito prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori commerciali con speciale menzione del corso magistrale di economia e diritto. Laurea in economia e diritto del Regio istituto superiore commerciale di Venezia.		
15. Agraria.	Laurea in scienze agrarie conseguita prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita il 2 febbraio 1924 o dopo tale data.	Diploma in agraria.	Agraria in tutte le scuole medie.
16. Costruzioni e topografia.	Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea d'ingegnere civile nei casi non previsti nella colonna precedente.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno costruttivo; topografia e disegno topografico nelle scuole medie.
	Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. Laurea in matematica. Laurea in fisica.		
15. Musica e canto.	—	Abilitazione ministeriale per titoli rilasciata in base all'art. 14 del R. decreto 26 giugno 1902, n. 383. Abilitazione per esami all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali conseguita in base al decreto sopra ricordato Licenza superiore da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto nelle scuole medie.

Tabella B.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi paragrafi 15 e 16 del bando).

Numero del concorso secondo paragrafo 1	SEDI	Giorno della prova
1	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	14 aprile 1926
2	c. s.	17 aprile 1926
3	c. s.	22 aprile 1926
4	c. s.	16 aprile 1926
5	c. s.	13 aprile 1926
6	Roma	7 giugno 1926
7	Roma	9 giugno 1926
8	—	30 maggio 1926
9	Roma	15 aprile 1926
10 *a*)	Roma	7 maggio 1926
10 *b*)	Roma	12 maggio 1926
10 *c*)	Roma	26 aprile 1926
10 *d*)	Roma	22 maggio 1926
11	—	10 maggio 1925
12	Roma	14 maggio 1925
13	—	18 maggio 1925
14	Roma	20 maggio 1925
15	Roma	21 maggio 1925

N. B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel « Bollettino Ufficiale ».

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto, i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede di concorso si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale ». Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.